



In 1^a Classe Van

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER AUTOCARRI FINO A 6 T.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

REALE GROUP

 **ITALIANA
ASSICURAZIONI**

TOGETHER MORE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER AUTOCARRI FINO A 6 TONNELLATE In 1^a Classe VAN

**Mod. 51268 AUTO
Ed. 04/2020**



CONTATTI UTILI

	CONTATTO
ASSISTENZA - BLUE ASSISTANCE - 24 ore – 7 giorni su 7	800 042042
SERVIZI CLIENTI - BENVENUTI IN ITALIANA	800 101313

AREA RISERVATA



All'indirizzo www.italiana.it è possibile accedere all'Area Riservata per consultare il dettaglio delle polizze e tenere sotto controllo le scadenze. Un mondo di servizi e funzioni a tua disposizione, anche grazie all'App Italiana Mobile. Perché Italiana è sempre con te. L'accesso è gratuito previa la registrazione con il codice utente personale e il codice fiscale.

INTRODUZIONE

In Prima Classe Van offre una copertura per il tuo autocarro leggero (fino a 6 tonnellate) completa e personalizzabile a seconda delle tue esigenze.

Infatti, oltre alla garanzia Responsabilità Civile Auto (RCA), obbligatoria per poter circolare con il tuo veicolo, che copre i danni causati a terzi e ad eventuali persone trasportate, puoi scegliere tra molte altre garanzie che ti tutelano per i danni subiti dal tuo veicolo a seguito di eventi come il furto, l'incendio, le calamità naturali, la collisione o l'uscita di strada, la rottura dei cristalli.

Con questo prodotto ti puoi garantire anche per una serie di eventi legati alla tua attività professionale quali ad esempio il mancato utilizzo del veicolo, i danni alle merci o alle attrezzature trasportate.

Inoltre, puoi scegliere prestazioni di Assistenza stradale utilizzabili in situazioni di necessità (soccorso stradale, traino, auto sostitutiva ecc.) e servizi di Tutela Legale che coprono i costi di un legale in caso di controversie connesse all'utilizzo del tuo veicolo. Infine, sai che il conducente in caso di incidente con responsabilità è l'unico soggetto non risarcito dalla garanzia RCA per le lesioni subite? Con la garanzia Infortuni del Conducente, potrai proteggerti anche in questo caso garantendoti un sostegno economico per affrontare le conseguenze di eventuali danni fisici.







Controlla i box di consultazione che troverai all'interno delle condizioni assicurative: ti indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.

Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi.





INDICE

INTRODUZIONE	2
GLOSSARIO	6
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	10






SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

 Che cosa posso assicurare	19
 Che cosa non è assicurato	21
 Come e con quali condizioni operative mi assicuro	25
 Che cosa fare in caso di sinistro	33

SEZIONE DANNI

 Che cosa posso assicurare	35
 Che cosa non è assicurato	51
 Come e con quali condizioni operative mi assicuro	52
 Che cosa fare in caso di sinistro	55





SEZIONE ASSISTENZA

 Che cosa posso assicurare	60
 Che cosa non è assicurato	71
 Che cosa fare in caso di sinistro	72
 Come e con quali condizioni operative mi assicuro	73
 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti	73

SEZIONE TUTELA LEGALE

 Che cosa posso assicurare	75
 Che cosa non è assicurato	80
 Che cosa fare in caso di sinistro	81

INDICE

SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE	84
 Chi/che cosa posso assicurare	85
 Come e con quali condizioni operative mi assicuro	86
 Che cosa non è assicurato	90
 Che cosa fare in caso di sinistro	90
APPENDICE NORMATIVA	93

LEGENDA



CHE COSA POSSO ASSICURARE

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate nel modulo di polizza.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l'ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all'interno del quale alcune garanzie non operano.



CHE COSA NON È ASSICURATO

Qui trovi le informazioni su quali persone non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.



TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuale regole di abbinamento tra differenti garanzie.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell'indennizzo.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al contraente/assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



DURATA DELLA COPERTURA

Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



DISDETTA E RECESSO

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.



INFORMAZIONI SUL PREMIO

Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.



DOVE VALE LA COPERTURA

In questo capitolo è indicato l'ambito geografico nel quale la copertura è valida.



ALTRE INFORMAZIONI

Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione "Norme comuni a tutte le garanzie" non indicate nei capitoli precedenti.

GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza (in *corsivo* nelle Condizioni di Assicurazione)

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo. Per la Garanzia Assistenza vale la definizione riportata nella specifica Sezione.

CARROZZERIA CONVENZIONATA

Carrozeria con la quale Italiana Assicurazioni ha un accordo che prevede da parte di quest'ultima la liquidazione diretta delle riparazioni effettuate su veicoli che abbiano subito un danno risarcibile a termini di contratto. L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile presso gli intermediari o sul sito internet www.Italiana.it.

CARTA VERDE

Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore rilasciata per la circolazione negli Stati esteri in essa indicati.

CLASSE UNIVERSALE – CU

Classe di "Conversione universale" risultante dall'attestazione dello stato di rischio rilasciato dall'Impresa di Assicurazione (Provvedimento IVASS n. 72/2018).

CODICE

Il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.

CODICE DELLA STRADA

Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

CONDUCENTE

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FRANCHIGIA

Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

FULL BOX

Dispositivo elettronico, omologato secondo le Direttive Europee CE95/54 AUTOMOTIVE tipo ISO 7637 e prodotto con sistemi di qualità ISO 9001 e TS 16494.

IMPRESA

Compagnia Italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.A.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INTERMEDIARIO

La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'Art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

LOCATARIO

Celui che utilizza il veicolo concesso in leasing.

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.

MINIMO DI SCOPERTO

Importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

PERCORSI FUORISTRADA

Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" di cui all'Art. 2 Codice della Strada.

PERIODO D'OSSERVAZIONE

Periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e dell'annotazione nell'attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati. Il periodo d'osservazione inizia:

- per il primo periodo, dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo d'assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa intera;
- per i periodi successivi al primo, due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione ed ha durata di 12 mesi.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore del veicolo assicurato, senza applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 Codice Civile).

PROPRIETARIO

L'intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla Carta di Circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

RELITTO

Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

RESPONSABILITÀ MINORITARIA

La responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

La responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

La responsabilità principale ricorre:

- nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei conducenti;
- nel caso di più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

RISARCIMENTO/INDENNIZZO

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

VALORE COMMERCIALE

Il valore del bene in comune commercio.

VEICOLO

Il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI



DURATA DELLA COPERTURA

1.1 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di un anno, termina alla scadenza indicata in *polizza* e non può essere tacitamente rinnovato.

L'*Impresa* è tenuta a mantenere la copertura sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal *Contraente* e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.



Quale durata può avere la polizza?

La polizza normalmente ha una durata di un anno. La copertura vale fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza a meno che il Cliente non sottoscriva un nuovo contratto.

Ciò significa che, ad esempio, se la polizza ha scadenza il giorno 7 del mese, la copertura è attiva fino alle ore 24 del giorno 22 dello stesso mese.

È anche possibile, su richiesta del contraente, stipulare un contratto di durata superiore ad un anno, c.d. "rateo più anno" oppure un contratto con durata inferiore ad un anno (c.d. "temporaneo"): anche in tali casi la copertura opera sino alle h. 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

1.2 PROPOSTA DI RINNOVO DEL CONTRATTO

Al termine dell'annualità assicurativa l'*Impresa* può formulare al *Contraente* una proposta di rinnovo del contratto mettendo a disposizione presso l'Agenzia la quietanza con l'indicazione del *premio* proposto per l'anno successivo ed il certificato d'assicurazione, mantenendo ferme le condizioni di assicurazione in corso e le garanzie incluse in *polizza*.

Il *Contraente* può decidere di rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del *premio*.



Quali condizioni di premio si applicano in caso di rinnovo della polizza?

Il premio per la nuova annualità viene determinato sulla base delle nuove condizioni tariffarie proposte dall'Impresa per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto.

1.3 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati in *polizza*, se è stato pagato il *premio* o la prima rata di *premio*, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati all'*Intermediario* al quale è stata assegnata la *polizza*.

In caso di frazionamento del *premio*, se il *Contraente* non paga alle scadenze successive alla prima, l'assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l'assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Tale disposizione si applica anche a *polizze* con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.



Cos'è il premio?

Il Premio, in una polizza, è la somma che occorre pagare all'Impresa per attivare la garanzia assicurativa e deve essere pagato alla sottoscrizione della polizza ed ai successivi rinnovi. Il premio è comprensivo di imposte ed eventuali altri contributi previsti dalla legge.

Come si paga il premio?

Il premio può essere pagato tramite denaro contante nei limiti previsti dalla legge, fatta salva la disponibilità dell'intermediario ad accettare anche assegno bancario o circolare, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carta di debito/credito (in base alla vigente normativa).



DISDETTA E RECESSO

1.4 DIRITTO DI RECESSO (valido solo per le polizze stipulate a distanza)

Il *Contraente* entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, avvenuta tramite il pagamento del *premio*, ha la facoltà di recedere dallo stesso inviando una raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto all'*Intermediario* con cui il contratto è stato concluso e all'*Impresa*.

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r.

Alla ricezione di tutti i documenti l'*Impresa* è tenuta a rimborsare la parte di *premio* riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

1.5 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contratto è stipulato ed il relativo *premio* è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal *Contraente* e riportate in *polizza*.

Le omissioni e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto.

Sono rilevanti ai fini della determinazione del *premio* le dichiarazioni relative alla residenza del *proprietario* o alle caratteristiche tecniche del *veicolo*.

La variazione di una delle circostanze sulla cui base è calcolato l'ammontare del *premio*, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente all'*Impresa* e potrà comportare una modifica contrattuale con possibile differenza di *premio*.

La mancata comunicazione di tali variazioni può comportare l'inoperatività totale o parziale della garanzia.

Nei casi sopra indicati per la garanzia Responsabilità civile auto (R.C.A.), l'*Impresa* potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato.



Esempio: il Cliente al momento della sottoscrizione della polizza, ha dichiarato di risiedere ad Aosta ed ha pagato un premio di euro 300. In realtà risiede a Milano ed avrebbe dovuto pagare euro 600, Ha quindi pagato il 50% del dovuto.

Poniamo che vi sia un sinistro e che la Compagnia abbia risarcito il terzo danneggiato per un importo di euro 2000: in tal caso la Compagnia potrà rivalersi nei confronti del proprio Cliente per un importo di 1000 euro, vale a dire il 50% del danno risarcito.

In ogni caso, nel momento in cui la Compagnia dovesse venire a conoscenza di tale errata dichiarazione può chiedere al Cliente il pagamento della somma che avrebbe dovuto pagare in più al momento della firma del contratto se avesse fornito l'informazione corretta. (nell'esempio precedente 300 €).

1.6 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

Sospensione

Il *Contraente* ha la facoltà di sospendere l'assicurazione in corso di contratto per un massimo di tre volte per anno assicurativo ed è tenuto a farne richiesta all'*Impresa*.

L'*Impresa* rilascia un'appendice contrattuale che deve essere sottoscritta dal *Contraente*: la sospensione decorre dal giorno e dall'ora indicati nella predetta appendice e può avere una durata massima non superiore a 18 mesi.



Se non si utilizza il veicolo per un certo periodo è possibile sospendere momentaneamente il contratto?

Sì, è possibile sospendere il contratto in corso per un periodo massimo di 18 mesi purché il veicolo non stazioni in un'area pubblica o aperta al pubblico (es: si può custodire il veicolo nel proprio box privato, chiuso ma non lasciarlo in strada o in un parcheggio potenzialmente accessibile a tutti).

Se si intende sospendere il contratto bisogna recarsi presso l'Agenzia per restituire il certificato d'assicurazione e la carta verde. L'Agenzia consegnerà un'appendice con l'indicazione della data da cui il contratto è sospeso.

La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto: non si può ad esempio sospendere la garanzia RCA e lasciare in vigore la garanzia furto

Riattivazione entro diciotto mesi

Il *Contraente*, entro diciotto mesi, dalla data di sospensione può chiedere che il contratto sospeso venga riattivato. La riattivazione può avvenire anche per altro *veicolo*, purché il *proprietario* sia lo stesso.

Se la sospensione ha avuto una durata minima di 2 mesi e massima di 18 mesi, dal *premio* determinato sulla base della Tariffa vigente al momento della riattivazione viene detratta la parte di *premio* pagata e non goduta relativa al periodo di sospensione al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Se la sospensione ha avuto una durata inferiore a 2 mesi, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del *premio* pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.



Come avviene la riattivazione del contratto?

Le condizioni contrattuali applicabili al contratto riattivato sono le stesse che erano in vigore sul contratto sospeso mentre la tariffa applicabile è quella in vigore al momento della riattivazione.

Risoluzione per vendita, furto demolizione ed altri eventi intervenuti durante i 18 mesi di sospensione

Qualora entro 18 mesi dalla sospensione intervengano:

- vendita o consegna in conto vendita andata a buon fine;
- demolizione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della circolazione;
- furto

del *veicolo* indicato nel contratto, il *Contraente* può chiedere la risoluzione del contratto: in tal caso l'*Impresa* è tenuta a rimborsare, il *premio* pagato e non goduto, calcolato dalla data di sospensione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;

Mancata riattivazione entro 18 mesi dalla sospensione

Trascorsi 18 mesi dalla sospensione senza che il *Contraente* abbia chiesto di riattivare il contratto, questo si estingue con effetto dal giorno della sospensione ed il *premio* pagato, resta acquisito dall'*Impresa*.

Casi in cui non è consentita la sospensione

La sospensione non è consentita:

- a seguito di furto del *veicolo* assicurato;
- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti stipulati in forma di "libro matricola" (*polizze* comprendenti più veicoli).

1.7 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DEMOLIZIONE, TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, CESSIONE IN CONTO VENDITA, FURTO DEL VEICOLO ED ALTRI EVENTI

In caso di cessazione del rischio per demolizione, trasferimento di proprietà, cessione in conto vendita, furto del *veicolo*, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva all'estero del *veicolo*, il *Contraente* può chiedere la risoluzione oppure la sostituzione del contratto.

In caso di cessazione del rischio per trasferimento di proprietà o cessione in conto vendita del *veicolo*, il *Contraente* può chiedere anche la cessione del contratto.

In caso di furto il *Contraente* deve chiedere la risoluzione del contratto.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto comporta la restituzione del *premio* corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia dal momento della consegna della documentazione indicata nell'articolo successivo. Da tale data il contratto si intende risolto. In caso di furto del *veicolo*, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione comporta che il contratto relativo al *veicolo* demolito o la cui circolazione sia definitivamente cessata sia reso valido per altro *veicolo* del medesimo *proprietario*. In questo caso l'*Impresa* consegna il certificato e la *Carta Verde* per il nuovo *veicolo*, previo pagamento dell'eventuale differenza di *premio* in base alle condizioni tariffarie:

- in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
- in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.

Per le *polizze* di durata inferiore all'anno, l'*Impresa* non procede alla restituzione della maggiorazione di *premio* richiesta al momento della stipulazione della *polizza*.

CESSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di cessione del contratto il *Contraente*, perfezionato il trasferimento di proprietà, è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente e all'*Impresa*. L'*Impresa* emette i nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto in corso e senza conguaglio di *premio*.

Finché l'*Impresa* non abbia ricevuto detta comunicazione di trasferimento di proprietà del *veicolo*, il *Contraente* è tenuto al pagamento dei premi successivi.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'*Impresa* non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

Per l'assicurazione dello stesso *veicolo* il nuovo *proprietario* dovrà stipulare un nuovo contratto.

1.8 CESSAZIONE DEL RISCHIO: DOCUMENTAZIONE CHE IL CONTRAENTE DEVE PRESENTARE IN AGENZIA

In tutti i casi di cessazione del rischio il *Contraente* deve prontamente darne comunicazione all'Agenzia.

Inoltre, il *Contraente* è tenuto a fornire:

- in caso di demolizione del *veicolo* copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o una succursale della casa costruttrice del *veicolo* attestante l'avvenuta consegna del veicolo per demolizione;
- in caso di cessazione della circolazione del *veicolo* o di esportazione definitiva all'estero, l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
- in caso di trasferimento di proprietà oltre all'atto di trasferimento definitivo vero e proprio è equiparato l'atto di cessione in conto vendita che è quel documento rilasciato al proprietario dalle concessionarie e dagli altri soggetti regolarmente abilitati dalla Camera di Commercio (CCIAA) alla compravendita di veicoli;
- in caso di furto del veicolo, copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

1.9 CESSAZIONE DEL RISCHIO - SEZIONI DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI

In caso di cessazione del rischio a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi di *polizza* che comporti la perdita totale e definitiva del *veicolo* assicurato e senza sostituzione con altro *veicolo*, l'*Impresa* rimborsa al *Contraente* la parte di *premio* residuo relativo alle garanzie non interessate dal *sinistro*. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di *premio*, al netto dell'imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del *sinistro* e la data di scadenza del *premio* pagato. Relativamente alla garanzia interessata dal *sinistro* non si procede invece ad alcun rimborso di *premio* ed il *Contraente*, nel caso di frazionamento del *premio* di *polizza*, è tenuto a completarne il pagamento annuo.



Esempio: il Cliente ha sottoscritto con l'Impresa una polizza che oltre alla garanzia RCA, comprende le seguenti garanzie:

- "Atti vandalici-eventi sociopolitici"
- "Incendio"
- "Calamità naturali".

Nell'ipotesi in cui, a causa di un incendio, il veicolo assicurato sia totalmente bruciato (c.d. "perdita totale") ed Il Cliente non voglia sostituirlo con un altro veicolo, l'Impresa gli rimborserà la parte di premio relativa alle garanzie RCA, Atti vandalici-eventi sociopolitici e Calamità naturali, calcolandone l'ammontare della restituzione a partire dalla data del sinistro, mentre, per quanto riguarda la garanzia "Incendio", interessata in questo esempio dal sinistro, non si procede a nessun rimborso di premio a favore del Cliente.



DOVE VALE LA COPERTURA

1.10 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera e Regno Unito.

L'assicurazione vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della *Carta Verde* le cui sigle non risultino barrate sulla *Carta Verde* stessa rilasciata dall'*Impresa* al *Contraente*.

Per la circolazione all'estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del *sinistro*, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dal contratto.

La *Carta Verde* è valida per il periodo in essa indicato. L'*Impresa* risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del *premio* o delle rate di *premio* successive, a condizione che al momento del *sinistro* il rischio non sia assicurato presso altra *Impresa*.

Qualora la *polizza*, in relazione alla quale è rilasciata la *Carta Verde*, cessa di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla *Carta Verde*, anche quest'ultima cessa di avere validità ed il *Contraente* è obbligato a

farne immediata restituzione all'*Impresa*; l'uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della *polizza* è pertanto illecito.

Per le Sezioni "Danni" e "Infortuni del Conducente" l'assicurazione è operante sul territorio di tutti gli Stati facenti parte del sistema della *Carta Verde* la cui sigla non risulti barrata sulla *Carta Verde* stessa.

Per le Sezioni "Tutela Legale" e "Assistenza", vale l'ambito territoriale previsto dalle specifiche condizioni.



ALTRE INFORMAZIONI

1.11 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente/Assicurato*.

1.12 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al *premio*, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'*Impresa*.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE



CHE COSA POSSO ASSICURARE

2.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'*Impresa*, entro i *massimali* convenuti in *polizza*, copre i danni involontariamente cagionati a terzi dall'*Assicurato* che quest'ultimo è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della Legge, a titolo di *risarcimento* in conseguenza della circolazione del *veicolo* indicato in *polizza*.



Che cosa assicura la garanzia RC Auto?

La garanzia Responsabilità Civile Auto (conosciuta anche come RCA) tutela il responsabile dell'incidente per gli eventuali danni provocati ad altri (i cosiddetti "terzi") con il veicolo assicurato: in tale caso l'Impresa pagherà direttamente il terzo danneggiato fino alla somma indicata nella polizza (cosiddetto massimale). La legge fissa gli importi minimi del massimale e non è possibile assicurarsi per importi inferiori.

Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale:

- 1) valore del massimale per danni a persone € 6.070.000
 - danno provocato per danni a persone € 2.000.000
 - importo risarcito € 2.000.000
- 2) valore del massimale per danni a persone € 6.070.000
 - danno provocato per danni a persone € 7.500.000
 - importo risarcito € 6.070.000

RIMORCHI

Se il *veicolo* assicurato è un rimorchio, la garanzia opera:

- per i danni provocati a terzi dallo stesso quando è in sosta staccato dalla motrice, conseguenti a manovre a mano, vizi di costruzione o difetti di manutenzione;
- in base all'assicurazione della motrice quando lo stesso è agganciato a quest'ultima costituendo con essa un unico *veicolo*.



In alcuni Paesi dell'Unione Europea, quali Spagna, Germania, Francia, Grecia e Slovenia, in caso di rimorchio agganciato ad una motrice, l'assicurazione dei due veicoli opera congiuntamente in base alla responsabilità di ciascuno.

VEICOLI TRAINANTI CARRELLI APPENDICE

La garanzia opera anche per i danni cagionati dai carrelli appendice quando sono agganciati al *veicolo*.

ESTENSIONI DI GARANZIA

La garanzia vale anche:

- per i danni causati dalla circolazione del *veicolo* in aree private; nelle zone aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche il massimale convenuto è pari a 3.000.000 €.
- per la responsabilità dei trasportati, ad eccezione del *conducente* e dei soggetti esclusi dal *Codice*, per le somme che siano tenuti a corrispondere per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del *veicolo* assicurato. Sono esclusi i danni arrecati al *veicolo* assicurato.
- per i danni a terzi derivanti dalle operazioni di carico e scarico, comprese quelle effettuate con mezzi meccanici purché fissati stabilmente al *veicolo*, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.
- nei veicoli ad uso scuola guida, per la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore e l'allievo *conducente* anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame; l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo *conducente*.



Il contratto è operante in caso di incidente all'interno di un parcheggio privato?

Sì, il tuo contratto è operante perché le aree private sono comprese in copertura.

La garanzia vale anche per le operazioni di carico e scarico effettuate con pedane meccaniche idrauliche?

Sì, è sufficiente che le stesse siano fissate stabilmente al veicolo.

2.2 PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI

Per rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria la garanzia è prestata in base agli stessi *massimali* di Responsabilità Civile indicati in *polizza*.

Questi ultimi sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

COSA NON È ASSICURATO



2.3 SOGGETTI E RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal *conducente* del *veicolo* assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- 1) il *proprietario* del *veicolo*, l'*usufruttuario*, l'*acquirente* con patto di riservato dominio ed il *locatario* in caso di *veicolo* concesso in leasing;
- 2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del *conducente* o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- 3) ove l'*Assicurato* sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

Non sono assicurati inoltre i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del *veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

2.4 ESCLUSIONI E RIVALSA

CONDIZIONE OPERANTE SE RICHIAMATA IN POLIZZA

RIVALSA LIMITATA A 5.000 €

L'*Impresa* esercita la *rivalsa* per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi in conseguenza di sinistro entro il limite di 5.000 euro nei casi di seguito elencati.

CONDUCENTE NON ABILITATO ALLA GUIDA A NORMA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI

L'*Impresa* rinuncia comunque integralmente ad esercitare la *rivalsa* nel caso in cui, al momento del *sinistro*, il *veicolo* sia guidato da persona con patente scaduta, a condizione che

la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del *sinistro* da parte degli organi competenti; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del *sinistro* stesso.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA SE IL FATTO È SANZIONATO AI SENSI DEGLI ARTT. 186 E 186 BIS DEL CODICE DELLA STRADA



Quando l'Impresa può fare la rivalsa in caso di guida in stato d'ebbrezza?

La guida in stato di ebbrezza è un reato sanzionato dagli articoli 186 e 186-bis del Codice della Strada. Affinché lo stato di ebbrezza sia sanzionabile dalle autorità il tasso di alcol deve superare il valore di 0,5 g/l; le sanzioni penali e amministrative collegate variano in funzione del tasso alcolemico accertato (art.186). Per quanto riguarda invece i conducenti di età inferiore ai 21 anni o che abbiano conseguito la patente da meno di 3 anni o i conducenti professionali che stiano svolgendo la propria attività, l'art.186 bis prevede che essi non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche, neanche in modica quantità.

L'Impresa può esercitare la rivalsa solo nel caso in cui al conducente sia stata comminata la sanzione da parte delle autorità per la guida in stato d'ebbrezza.

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE SE IL FATTO È SANZIONATO AI SENSI DELL'ART. 187 DEL CODICE DELLA STRADA

TRASPORTO DI PERSONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

L'Impresa rinuncia comunque integralmente ad esercitare la rivalsa nel caso in cui, per i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati, gli stessi non rivestono la qualifica di addetti all'uso o al trasporto delle cose sul *veicolo* stesso.



Quali trasportati sono garantiti dalla garanzia RCA?

Secondo il Codice della Strada l'autocarro può trasportare persone esclusivamente se rivestono la qualifica di addetti all'uso o al trasporto delle cose sull'autocarro stesso. L'Impresa però rinuncia ad esercitare la rivalsa anche qualora i trasportati non rivestano la qualifica sopra indicata. Sostanzialmente sono garantiti tutti i trasportati, compresi i famigliari.

VEICOLO CHE È STATO DICHIARATO NON IDONEO ALLA CIRCOLAZIONE PER NON AVER SUPERATO LA REVISIONE OBBLIGATORIA PRESCRITTA DALLE NORME IN VIGORE



In quali casi l'Impresa può fare rivalsa?

Il Codice della Strada prevede che i veicoli ed i loro rimorchi debbano essere sottoposti a revisione periodica che ne accerti il rispetto delle condizioni di sicurezza: sono previste sanzioni sia per il caso in cui il veicolo circoli senza essere stato sottoposto alla revisione periodica sia per il caso in cui il veicolo non l'abbia superata.

L'Impresa si riserva il diritto di esercitare la rivalsa, con i limiti indicati, solo quando il veicolo non abbia superato la revisione e sulla carta di circolazione risultino le diciture "revisione ripetere" e "revisione ripetere-sospeso dalla circolazione".

RIVALSA INTEGRALE

L'Impresa esercita integralmente la rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi in conseguenza di sinistro nei casi di seguito elencati.

PARTECIPAZIONE A GARE NON AUTORIZZATE

L'assicurazione non è operante per i danni causati a terzi dalla partecipazione del *veicolo* a gare di velocità non autorizzate se il *conducente* viene sanzionato, ai sensi dell'art. 141, nono comma, del *Codice della Strada*.

MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PER VEICOLI CON TARGA PROVA, ADIBITI A SCUOLA GUIDA E A NOLEGGIO CON CONDUCENTE

L'assicurazione non è operante nel caso di *veicolo* con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni di legge che ne disciplinano l'utilizzo.

L'assicurazione non è operante nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, se durante la guida dell'allievo, al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente.

L'assicurazione non è operante nel caso di *veicolo* dato a noleggio con *conducente*, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il *veicolo* non è guidato dal *proprietario* (o dal *locatario* in caso di leasing), da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale, o se i predetti soggetti autorizzati alla guida, non sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

RIVALSA LIMITATA A 50.000€

L'Impresa esercita la rivalsa in tutti i casi in cui siano applicabili le disposizioni di legge relative all'inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali (vedi l'art. 144 del Codice nell'Appendice Normativa al fondo del contratto) sino al limite di € 50.000. La stessa limitazione è valida quando la rivalsa sia operata in forza di omissioni o dichiarazioni inesatte per l'ipotesi di colpa grave, fermo invece il diritto al recupero dell'intera somma pagata nel caso di dolo.



Che cos'è la rivalsa:

La rivalsa consiste nel diritto riconosciuto dall'Impresa di chiedere al Cliente la restituzione del totale o parziale risarcimento pagato ai danneggiati se l'incidente è avvenuto in violazione delle condizioni previste dal contratto (c.d. C.G.A.).

Ad esempio, l'Impresa può esercitare la rivalsa qualora l'incidente si verifichi durante la partecipazione del veicolo assicurato ad una gara non autorizzata.

Che cosa si intende per "Rinuncia integrale alla rivalsa"?

Qualora prevista, va ad annullare l'azione di rivalsa esercitabile dall'Impresa. In altre parole, elimina la possibilità che l'Impresa si rivolga al Cliente per chiedere la restituzione del risarcimento pagato. Cosa si intende per "rivalsa limitata"?

È la facoltà esercitata dall'Impresa di limitare la rivalsa nei confronti del Cliente entro un importo predeterminato nel contratto.

Ad esempio, l'art. 2.4 del contratto prevede che in caso di guida in stato d'ebbrezza l'Impresa possa esercitare la rivalsa nel limite di 5.000 euro.

Se il Cliente dovesse causare 8.000 euro di danni a seguito di un incidente e gli sia stata contestata la sanzione per guida in stato di ebbrezza, l'Impresa potrà rivalersi su di lui non per l'intero importo, ma solamente nel limite massimo di 5.000 euro.



CONDIZIONI FACOLTATIVE (operanti esclusivamente se richiamate in polizza)

2.5 ESCLUSIONI E RIVALSA (operante con pagamento di sovrappremio e alternativa all'art.2.4)

RINUNCIA TOTALE ALLA RIVALSA

TRASPORTO DI PERSONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

L'*Impresa* rinuncia integralmente ad esercitare la rivalsa se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.

RIVALSA LIMITATA A 2.500€

L'*Impresa* esercita la rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi in conseguenza di sinistro con il limite di € 2.500 nei casi di seguito elencati.

CONDUCENTE NON ABILITATO ALLA GUIDA – FATTO DEI FIGLI MINORI

L'*Impresa* rinuncia comunque integralmente ad esercitare la rivalsa nel caso in cui, al momento del *sinistro*, il *veicolo* sia guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del *sinistro* da parte degli organi competenti; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del *sinistro* stesso.

L'*Impresa* rinuncia inoltre integralmente alla rivalsa nei confronti del solo *proprietario* in caso di guida del *veicolo* da parte di altro soggetto per i danni arrecati a terzi dal *veicolo* assicurato purché la circolazione del *veicolo* assicurato avvenga a insaputa del *proprietario*, compreso il caso in cui alla guida si trovino figli minori o minori in affidamento temporaneo.

Al *proprietario* è equiparato il *locatario* nel contratto in locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA SE IL FATTO È SANZIONATO AI SENSI DEGLI ARTT. 186 E 186 BIS DEL CODICE DELLA STRADA

L'*Impresa* limita la rivalsa a 2.500 €:

- in caso di *conducente* sanzionato ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 g/l;
- in caso di *conducente* sanzionato ai sensi dell'art. 186 bis del Codice della Strada quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,5 g/l.

L'*Impresa* rinuncia comunque integralmente ad esercitare la rivalsa in caso di tasso alcolemico accertato inferiore ai limiti sopra indicati.

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE SE IL FATTO È SANZIONATO AI SENSI DELL'ART. 187 DEL CODICE DELLA STRADA

L'*Impresa* limita la rivalsa a 2.500 €:

- nei confronti del *conducente* diverso dal *proprietario*;
- nei confronti del *proprietario* che si trovi alla guida del *veicolo*.

L'*Impresa* rinuncia comunque integralmente ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo *proprietario* in caso di guida del *veicolo* da parte di altra persona purché il proprietario non fosse a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell'affidamento del veicolo. Al *proprietario* è equiparato il *locatario* nel contratto in locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.

VEICOLO CHE NON HA SUPERATO LA REVISIONE

PESO NON REGOLAMENTARE - SOVRACCARICO

L'*Impresa* limita la rivalsa a € 2.500 se il peso del veicolo, al momento del sinistro, risulta essere superiore, entro il limite massimo del 10%, a quello indicato dalla carta di circolazione.

RIVALSA INTEGRALE

L'*Impresa* esercita integralmente la rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei casi di seguito elencati.

PARTECIPAZIONE A GARE NON AUTORIZZATE

L'assicurazione non è operante per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare di velocità non autorizzate se il *conducente* viene sanzionato, ai sensi dell'art. 141, nono comma, del *Codice della Strada*.

MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PER VEICOLI CON TARGA PROVA, ADIBITI A SCUOLA GUIDA E A NOLEGGIO CON CONDUCENTE

L'assicurazione non è operante nel caso di *veicolo* con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni di legge che ne disciplinano l'utilizzo.

L'assicurazione non è operante nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, se durante la guida dell'allievo, al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente.

L'assicurazione non è operante nel caso di *veicolo* dato a noleggio con *conducente*, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il *veicolo* non è guidato dal *proprietario* (o dal *locatario* in caso di leasing), da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale, o se i predetti soggetti autorizzati alla guida, non sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

RIVALSA LIMITATA A 50.000€

L'Impresa esercita la rivalsa in tutti i casi in cui siano applicabili le disposizioni di Legge relative all'inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali (vedi l'art. 144 del Codice nell'Appendice Normativa al fondo del contratto) sino al limite di € 50.000. La stessa limitazione è valida quando la rivalsa sia operata in forza di omissioni o dichiarazioni inesatte per l'ipotesi di colpa grave, fermo invece il diritto al recupero dell'intera somma pagata nel caso di dolo.



Perché sottoscrivere questa clausola?

Con la sottoscrizione della presente clausola ed il pagamento di un sovrappremio è possibile ampliare la copertura della garanzia R.C. Auto escludendo in taluni casi completamente la rivalsa o limitandone gli effetti ad importi più contenuti rispetto a quanto previsto dall'articolo "Esclusioni e rivalsa".

Esempio: in caso di sinistro provocato dal conducente del veicolo, sanzionato sulla base dell'art. 186 del Codice della Strada per guida in stato d'ebbrezza perché gli è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1 g/l, per l'articolo "Esclusioni e rivalsa" l'Impresa potrà esercitare la rivalsa fino a 5.000 euro.

Con la sottoscrizione della presente clausola, l'Impresa, in questo caso, non eserciterà alcuna rivalsa.

2.6 TOLLERANZA COSTO DI RIPARAZIONE (operante con pagamento di sovrappremio)

In caso di *sinistro*, che comporti un danno al *veicolo* totalmente risarcibile e gestito secondo la procedura di "*risarcimento diretto*" prevista dal *Codice*, L'Impresa applica una tolleranza del 10% sul costo di riparazione quando lo stesso supera il *valore commerciale* del *veicolo*. Il *sinistro* si intende totalmente risarcibile in caso l'*Assicurato* non sia, neppure in parte, responsabile del danno.



Come funziona la tolleranza sul costo di riparazione?

Di seguito si indica un esempio:

valore del danno € 10.000

valore commerciale del veicolo € 8.000

massimo risarcimento € 8.800.

2.7 FULL BOX PER AUTOCARRI FINO A 3,5 T (operante con riconoscimento di uno sconto di premio)

In caso di installazione di un sistema di radiolocalizzazione satellitare "Full Box" con rilevazione dei dati di utilizzo del *veicolo*, l'*Impresa* applica una riduzione di premio per le garanzie Responsabilità Civile Auto e Furto (se presente in *polizza*).

Il *Contraente* si impegna a:

- installare ed attivare la "Full Box" entro dieci giorni lavorativi dalla stipulazione della *polizza*, in caso di scelta di un dispositivo autoinstallante;
- recarsi dall'installatore prescelto entro dieci giorni lavorativi dalla stipulazione della *polizza* per l'installazione e l'attivazione della "Full Box", in caso di scelta di un dispositivo per il quale necessiti un'installazione professionale; in questo caso il *Contraente* dovrà avvisare immediatamente l'installatore qualora fosse impossibile, per cause di forza maggiore, imprevedibili ed improvvise, osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione;
- recarsi nel più breve tempo possibile, comunque entro e non oltre 10 giorni, presso un installatore della rete nazionale del provider prescelto in caso di guasto o mancato funzionamento di "Full Box", segnalato dal Centro Servizi, per la verifica e manutenzione del sistema, così come previsto dalle Condizioni Generali di abbonamento ai servizi.

Qualora il *Contraente* non adempia agli obblighi di cui ai precedenti punti:

- dovrà corrispondere all'*Impresa* la quota parte del premio pari alla differenza tra la tariffa agevolata prevista per il radiolocalizzatore satellitare "Full Box" e la tariffa di Responsabilità Civile Auto e/o Furto che sarebbe stata normalmente applicata al contratto;
- in caso di *sinistro* RCA con *responsabilità principale o paritaria* dell'*Assicurato*, l'*Impresa* eserciterà una rivalsa con il limite di € 2.500;
- l'*Impresa* non si assume la responsabilità per la mancata erogazione dei servizi connessi all'installazione della "Full Box".

L'*Impresa*, tramite i *provider*, si riserva la facoltà di effettuare controlli sul sistema satellitare "Full Box" installato sul *veicolo*, al fine di verificarne il corretto funzionamento, anche per una corretta tariffazione. Tali controlli verranno effettuati dall'*Impresa* in modo da creare il minor disagio possibile all'*Assicurato*. Quanto previsto dal presente articolo e dalle specifiche esclusioni relative alla garanzia Furto totale o parziale si applica inoltre qualora l'*Assicurato* per una qualsiasi motivazione a lui imputabile:

- non abbia provveduto a rinnovare a scadenza il contratto annuo di abbonamento ai servizi del *provider* prescelto;
- a seguito di guasto o manomissione del sistema satellitare "Full Box" debitamente segnalato, non provveda, entro 10 giorni successivi al momento in cui ne è venuto a conoscenza, a recarsi presso un *installatore convenzionato* per la riparazione del sistema satellitare;

- abbia richiesto, al *provider* prescelto l'interruzione temporanea della rilevazione della localizzazione;
- non abbia provveduto in caso di sostituzione del *veicolo*, entro 10 giorni dalla data di effetto della variazione contrattuale, all'installazione sul nuovo *veicolo* del sistema satellitare "Full Box".

2.8 CONDUCENTE ESPERTO (operante con riconoscimento di uno sconto di premio)

L'assicurazione non è operante qualora al momento del *sinistro* alla guida del *veicolo* si trovi un *conducente* di età inferiore a 26 anni; in tal caso l'*Impresa* eserciterà la rivalsa per le somme pagate, con il limite di € 1.500.

L'*Impresa* non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi, purché adeguatamente documentati:

- guida da parte di una persona incaricata ad effettuare riparazioni sul *veicolo*;
- utilizzo del *veicolo* dovuto a stato di necessità, intendendosi per tale l'essere costretto a compiere un'azione dall'esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona;
- circolazione del *veicolo* conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

2.9 ATTESTAZIONE DI RISCHIO

L'*Impresa* consegna al *Contraente*, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del *veicolo* assicurato, secondo quanto previsto dal *Codice* (vedi testo in Appendice normativa), mettendola a disposizione nell'Area Riservata del sito www.italiana.it.

Alla scadenza del contratto, qualora il *Contraente* intenda assicurare il medesimo *veicolo* presso altra impresa, quest'ultima acquisirà l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.

L'*Impresa* rilascia altresì al *Contraente*, in caso di cessazione del rischio, se il *periodo di osservazione* risulta concluso, l'attestazione relativa all'annualità in corso riportante le classi contrattuale e universale (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione.

In caso di riattivazione del contratto sospeso, l'*Impresa* consegna l'attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.

L'*Impresa* consegna per via telematica agli aventi diritto che ne facciano richiesta, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, un duplicato dell'attestazione relativa all'ultima annualità compiuta.

L'*Impresa* non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso della *polizza* non seguita da riattivazione;
- *polizza* che abbia avuto una durata inferiore ad un anno;
- *polizza* che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di *premio*;
- *polizza* con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
- *polizza* annullata o risolta anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il *periodo d'osservazione*;
- cessione del contratto per alienazione del *veicolo* assicurato.

FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE DELLA TARIFFA

La formula di personalizzazione della tariffa di Responsabilità Civile è quella richiamata nella *polizza*. I rischi statici non sono soggetti a tali forme.

2.10 FORMULA CON FRANCHIGIA

La garanzia è prestata nella forma con *franchigia* per ogni *sinistro* dell'ammontare precisato in *polizza*.

Il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare all'*Impresa* l'importo del *risarcimento* nel limite della *franchigia*.

L'*Impresa* conserva il diritto di gestire il *sinistro* anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *franchigia*.

In caso di mancata consegna dell'attestato di rischio, il contratto non può essere prestato nella formula con *franchigia*.

2.11 FORMULA "BONUS/MALUS"

La garanzia è prestata nella forma "Bonus/Malus" che prevede riduzioni ("Bonus") o maggiorazioni ("Malus") di *premio* rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri pagati nel *periodo di osservazione* della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte al successivo paragrafo.

La presente formula si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *premio* decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella seguente Tabella, dove sono state indicate le percentuali di riduzione dei predetti coefficienti in caso di evoluzione in "Bonus".

Tabella delle classi di merito e dei coefficienti di premio

Classe di merito	Coefficienti di premio	Percentuale di riduzione in bonus	Classe di merito	Coefficienti di premio	Percentuale di riduzione in bonus
1	0,650	0,0%	10	0,910	-5,5%
2	0,710	-8,5%	11	0,950	-4,2%
3	0,720	-1,4%	12	1,000	-5,0%
4	0,740	-2,7%	13	1,050	-4,8%
5	0,780	-5,1%	14	1,100	-4,5%
6	0,800	-2,5%	15	1,270	-13,4%
7	0,820	-2,4%	16	1,510	-15,9%
8	0,850	-3,5%	17	1,700	-11,2%
9	0,860	-1,2%	18	1,880	-9,6%

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alle regole d'assegnazione indicate nella normativa tariffaria.

RINNOVO DEL CONTRATTO: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO

Evoluzione della classe di merito

In occasione di ogni rinnovo annuale, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base alla Tabella delle regole evolutive sotto riportata, in funzione dei *sinistri penalizzanti osservati* nel periodo di osservazione precedente il rinnovo.

Definizione di "sinistri osservati"

Per "sinistri osservati" che determinano una maggiorazione di *premio*, si intendono:

- i sinistri con responsabilità principale dell'*Assicurato*, pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione, anche da altra Compagnia, per i danni avvenuti nel corso di tale periodo o in periodi precedenti;
- i sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo d'osservazione con responsabilità paritaria dell'*Assicurato*, quando la percentuale di responsabilità, inferiore o uguale al 50%, sommata a quella/e relativa/e ad altro/i *sinistro/i* con responsabilità paritaria pagato/i nel medesimo periodo o in periodi precedenti (purché riportati sull'attestazione dello stato del rischio), determini una percentuale di responsabilità complessiva superiore al 50%.

Rientrano nei sinistri osservati, anche i sinistri tardivi, intesi come i sinistri non ancora indicati nell'attestazione dello stato del rischio, in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di os-

servazione terminato presso la Compagnia che ha gestito il sinistro e comunque entro la fine dell'ultimo *periodo di osservazione*, nonché i sinistri relativi a polizze di durata temporanea. I sinistri osservati in un periodo di osservazione non verranno più considerati nei periodi successivi, anche in presenza di ulteriori pagamenti. I sinistri che, pur a seguito di un pagamento non sono stati osservati nel periodo di loro competenza, verranno osservati in un periodo successivo.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di provenienza	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Facoltà di rimborso dei sinistri pagati

Al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del *premio*, è data la facoltà al *Contraente*, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati dall'*Impresa* per tutti o parte dei sinistri osservati e pagati nell'ultimo *periodo di osservazione*.

Nel caso in cui il *sinistro* rientri nell'ambito della procedura di *risarcimento* diretto, ai sensi dell'art. 149 del Codice, il *Contraente*, al fine di conoscere l'importo del *sinistro* da rimborsare, dovrà rivolgersi, direttamente o con l'ausilio dell'*Intermediario*, alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Via Yser n. 14, 00198 Roma (www.consap.it).

Nel caso in cui il *sinistro* rientri nell'ambito della procedura ordinaria di *risarcimento*, ai sensi dell'art. 148 del Codice, il *Contraente*, al fine di conoscere l'importo del *sinistro* da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente all'*Impresa*.

Il *sinistro* rimborsato dall'*Assicurato* non sarà indicato sull'attestazione di rischio.



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

2.12 DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del *sinistro* deve essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.) consegnato all'atto della stipulazione della *polizza*, di ogni suo rinnovo e di ogni denuncia di *sinistro*, ed essere trasmessa all'*Intermediario* a cui è assegnato il contratto oppure alla sede dell'*Impresa* entro 3 giorni dalla data del *sinistro* o da quando l'*Assicurato* ne ha avuto conoscenza.

Inoltre, l'*Assicurato* può denunciare il *sinistro* occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all'anno, 24 ore su 24).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di *sinistro*, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'*Impresa* ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.

2.13 GESTIONE DELLE VERTENZE

L'*Impresa* assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discute della responsabilità o del *risarcimento* del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'*Impresa* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle *spese di giustizia* penale.

2.14 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

La liquidazione dei *sinistri* può avvenire:

- sulla base della procedura "*risarcimento diretto*" in caso di *sinistro* tra due *veicoli* a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria dai quali siano derivati danni ai *veicoli* coinvolti o ai loro *conducenti*;
- sulla base della procedura di "*risarcimento del terzo trasportato*" per i danni subiti dai passeggeri del *veicolo*;
- sulla base della procedura di *risarcimento* per tutte le fattispecie di *sinistro* non disciplinate nei punti precedenti.

Per i limiti e le condizioni di applicabilità delle casistiche sopra elencate si rimanda all'appendice normativa.

SEZIONE DANNI



CHE COSA POSSO ASSICURARE

3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'*Impresa* indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del *veicolo* causati dagli eventi previsti dalle garanzie sottoelencate che siano indicate in *polizza*, con l'applicazione delle *franchigie* o *scoperti* eventualmente previsti nella *polizza* stessa.



Cosa assicura la sezione DANNI?

Questa sezione riguarda le coperture assicurative opzionali (e non obbligatorie come è invece quella dell'RCA) offerte dall'*Impresa* che consentono di assicurare il veicolo dai danni non coperti dalla garanzia obbligatoria RC Auto e causati da eventi come per esempio incendi, furti, atti vandalici ed altri avvenimenti.

L'assicurato con polizza obbligatoria RCA potrà pertanto decidere liberamente se acquistare queste ulteriori garanzie a tutela del suo veicolo.

3.2 FURTO TOTALE O PARZIALE

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal *veicolo*, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina.

La perdita si considera totale quando le spese per la riparazione del *veicolo* superano l'80% del *valore commerciale* del medesimo al momento del *sinistro*.

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA FURTO TOTALE O PARZIALE

Qualora in *polizza* sia prevista l'installazione di *Full Box*, in caso di furto totale, l'*Impresa* risarcisce i danni con applicazione di uno *scoperto* del 20% qualora l'*Assicurato* per una qualsiasi motivazione a lui imputabile:

- non abbia provveduto all'installazione del sistema satellitare "Full Box" entro il termine di 10 giorni dalla data di effetto del contratto;
- a seguito di *guasto* o manomissione del sistema satellitare "Full Box" debitamente segnalato non provveda, entro 10 giorni successivi al momento in cui ne è venuto a conoscenza, a recarsi presso un *installatore convenzionato* per la riparazione del sistema satellitare;
- non abbia provveduto a rinnovare a scadenza il contratto annuo di abbonamento ai servizi del *provider* prescelto;
- abbia richiesto al *provider* prescelto l'interruzione temporanea della rilevazione della localizzazione;
- non abbia provveduto in caso di sostituzione del *veicolo*, entro 10 giorni dalla data di effetto della variazione contrattuale, all'installazione sul nuovo *veicolo* del sistema satellitare "Full Box".

Alla presente garanzia si applicano anche le "esclusioni comuni a tutte le garanzie" di cui all'art. 3.20.

3.3 INCENDIO

Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.



La garanzia Incendio comprende anche l'Incendio della vettura provocata dal fatto doloso di terzi?

La garanzia Incendio estende gratuitamente la protezione della vettura anche agli atti dolosi o vandalici di terzi.

La copertura opera ad esempio nel caso in cui un passante dia volontariamente fuoco al veicolo mentre si trova in sosta sulla strada.

3.4 ATTI VANDALICI - EVENTI SOCIOPOLITICI

Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

3.5 CALAMITÀ NATURALI

- Tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trasportate;
- fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi;

- terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di *indennizzo*, in entrambi i casi, di € 15.000 per *veicolo* assicurato;
- a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.



Oltre alle consuete calamità naturali l'Impresa garantisce il veicolo anche dai danni causati da terremoti o dalle eruzioni vulcaniche.

Il massimo limite di indennizzo ammonta ad Euro 15.000.

Ad esempio, se il valore del veicolo assicurato è pari ad Euro 25.000 ed a causa di un terremoto o di un'eruzione vulcanica tale veicolo viene danneggiato totalmente, l'indennizzo previsto sarà pari ad un massimo di complessivi Euro 15.000.

3.6 KASKO

Urto contro ostacoli fissi o mobili, collisione, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione.

3.7 COLLISIONE

Collisione con *veicolo* identificato tramite targa o, se mancante, telaio avvenuta durante la circolazione.

3.8 COLLISIONE INDENNIZZO SICURO

Collisione con *veicolo* identificato tramite targa o, se mancante, telaio avvenuta durante la circolazione.

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* sino alla concorrenza dell'importo indicato in *polizza* nella forma a "*primo rischio assoluto*".

3.9 COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI UNGULATI

Collisione con animali selvatici ungulati intendendosi per tali gli animali selvatici appartenenti all'ordine degli artiodattili.

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* sino alla concorrenza dell'importo indicato in *polizza* e senza applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, ovvero nella forma a "*primo rischio assoluto*".

I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l'Autorità Giudiziaria.



Quali animali rientrano nella definizione di animali selvatici ungulati?

Vi rientrano ad esempio il cinghiale, il camoscio, lo stambecco, il capriolo, il cervo, il muflone ed il daino. Non vi rientrano ad esempio il cane o il gatto anche se selvatici.

Per chiedere l'indennizzo occorre sempre fare prima denuncia del sinistro all'Autorità e consegnarne copia all'Agenzia.

ESCLUSIONI RELATIVE ALLE GARANZIE: KASKO, COLLISIONE, COLLISIONE INDENNIZZO SICURO E COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI UNGULATI

L'*Impresa* non indennizza i danni:

- provocati dal *conducente* che, al momento del *sinistro*, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga sanzionato ai sensi dell'art. 186 o dell'art. 187 del *Codice della Strada*;
- provocati dal *conducente* del *veicolo* non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di *conducente* con patente scaduta a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 6 mesi dalla data del *sinistro* da parte degli organi competenti;
- cagionati da cose od animali trasportati sul *veicolo*;
- cagionati da operazioni di carico e scarico;
- subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, o da circolazione su *percorsi fuoristrada*;
- alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;
- conseguenti al furto o all'*incendio* del *veicolo*.

Alle garanzie "Kasko", "Collisione", "Collisione indennizzo sicuro" e "Collisione con animali selvatici ungulati" si applicano anche le "esclusioni comuni a tutte le garanzie" di cui all'art. 3.20.

3.10 CRISTALLI

Rottura accidentale dei cristalli compresi i tetti apribili e/o panoramici, non conseguente ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l'abitacolo del *veicolo*. L'*Impresa* rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione, comprese le spese per la posa in opera, o la riparazione degli stessi entro il *massimale* indicato in *polizza* con l'applicazione di una *franchigia* di € 100.

La *franchigia* non verrà applicata nel caso in cui l'*Assicurato* si avvalga di Centri di assistenza per la riparazione o sostituzione.

L'elenco dei Centri di assistenza convenzionati è a disposizione presso gli *Intermediari* o nel sito Internet www.italiana.it.

L'*Impresa* non indennizza i danni:

- conseguenti a rigature, segnature, screpolature e simili;
- conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi;
- ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.

Alla garanzia "cristalli" si applicano anche le "esclusioni comuni a tutte le garanzie" di cui all'art. 3.20



Cosa si intende per Centri di assistenza convenzionati:

I Centri di assistenza sono i Centri con i quali l'*Impresa* ha un accordo che prevede da parte di quest'ultima il pagamento diretto delle riparazioni effettuate sui veicoli.

3.11 GARANZIE ACCESSORIE

"PACCHETTO A"

Ricorso terzi da incendio

L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato*, entro il limite massimo di € 260.000 per *sinistro*, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'*incendio* o dall'*esplosione* o dallo *scoppio* o dal fumo conseguente all'*incendio* del *veicolo*:

- a cose di terzi quando il *veicolo* non si trovi in circolazione ai sensi del *Codice*;
- al locale condotto in locazione dall'*Assicurato* ed utilizzato come autorimessa.

L'*Impresa* non risarcisce i danni:

- a) subiti dall'*Assicurato* o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal *Contraente*, dal *conducente* o dal *proprietario* del *veicolo*, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
- b) subiti, ove l'*Assicurato* sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
- c) da inquinamento o da contaminazione;
- d) coperti dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- e) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (gpl e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

Danni al box

L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato*, entro il limite massimo di € 30.000 per *sinistro*, per i danni materiali e diretti prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad autorimessa del *veicolo* assicurato e conseguenti a *incendio*, *esplosione* o *scoppio* del *veicolo* medesimo.

Sono esclusi i danni causati da veicoli alimentati a gas liquido e non (gpl e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

Spese di dissequestro del veicolo

L'*Impresa*, in caso di sequestro del *veicolo* assicurato da parte dell'Autorità Giudiziaria per fatto inerente la circolazione, rimborsa, sino alla concorrenza di € 260 per evento, le spese di dissequestro, comprese le spese di custodia. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

Soccorso vittime della strada

L'*Impresa* rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni all'interno del *veicolo* causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino alla concorrenza di € 800 per evento. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

Danni da scasso

L'*Impresa* indennizza i danni materiali e diretti causati dall'effrazione del *veicolo* per l'esecuzione o tentativo di furto o rapina di oggetti che si trovino a bordo del *veicolo* stesso e non costituenti parte del medesimo.

L'indennizzo è subordinato alla presentazione di copia della denuncia del fatto inoltrata all'Autorità competente ed è riconosciuto entro il limite massimo di € 340 per *sinistro* e per anno assicurativo.

FORMULA "UNO"

Immatricolazione

L'*Impresa*, in caso di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico del *veicolo* a seguito di *incendio* con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento del *veicolo* assicurato o furto della sola targa, rimborsa sino alla concorrenza di € 520 le spese sostenute dall'*Assicurato* per l'immatricolazione o voltura di un altro *veicolo* purché eseguita entro 12 mesi dal *sinistro*. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

Custodia e parcheggio

L'*Impresa*, in caso di furto o rapina del *veicolo*, rimborsa sino alla concorrenza di € 520, le spese sostenute dall'*Assicurato* per il parcheggio o la custodia del *veicolo* disposti dall'Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all'*Assicurato* dell'avvenuto ritrovamento. Data di comunicazione del ritrovamento e spese di custodia e parcheggio dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

Tassa di proprietà

L'*Impresa*, in caso di furto o rapina del *veicolo* assicurato senza ritrovamento, rimborsa al *Contraente* la quota di tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del *sinistro* fino alla scadenza dell'annualità pagata. Il rimborso sarà effettuato previa presentazione di copia della documentazione di pagamento.

Spese documenti

L'*Impresa*, in caso di furto o rapina del *veicolo* o di *incendio* con distruzione totale, rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* relative ai soli documenti richiesti per la liquidazione del *sinistro*. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

FORMULA "DUE"

Spese di reimmatricolazione / duplicazione patente

L'*Impresa*, in caso di sottrazione o distruzione:

- della carta di circolazione, certificato di proprietà o delle targhe di immatricolazione;
- della patente di guida del *proprietario* del *veicolo*;

rimborsa le spese sostenute per la reimmatricolazione del *veicolo* o per la duplicazione della patente sino alla concorrenza di € 200. Le spese dovranno essere comprovate da denuncia presso l'Autorità Giudiziaria.

Sottrazione chiavi

L'*Impresa*, in caso di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del *veicolo*, rimborsa, sino alla concorrenza di € 500, le spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione delle serrature e/o dei congegni elettronici di apertura con altre dello stesso tipo, nonché le spese di mano d'opera per l'apertura delle portiere. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

Spese di disinfezione e lavaggio

L'*Impresa*, in caso di furto del *veicolo* e successivo ritrovamento, rimborsa, sino alla concorrenza di € 200, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del *veicolo*. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

3.12 GARANZIE AGGIUNTIVE

Ripristino air-bag/cinture di sicurezza

L'*Impresa* rimborsa le spese non altrimenti indennizzabili per il ripristino o la sostituzione:

- dei dispositivi di sicurezza airbag,
- dei pretensionatori delle cinture di sicurezza

del *veicolo* assicurato a seguito di loro attivazione conseguente ad *incidente* stradale o a causa accidentale. Il rimborso avverrà a riparazione avvenuta con il limite massimo di € 1.000 per evento e per anno assicurativo, dietro presentazione di fattura.

Danni subiti da furto di bagagli trasportati

L'*Impresa* indennizza in caso di furto dei bagagli, comprese le attrezzature professionali, trasportati sul *veicolo* indicato in *polizza* di proprietà del *conducente* o delle persone trasportate sul *veicolo* stesso, i danni subiti per la perdita o danneggiamento dei bagagli stessi. Sono esclusi denaro, preziosi, carte di credito, raccolte e collezioni, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, documenti e biglietti di viaggio.

La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all'interno del *veicolo* (ad eccezione degli sci che possono trovarsi anche all'esterno purchè chiusi a chiave nei portasci di sicurezza), che il *veicolo* sia debitamente chiuso a chiave e che il furto sia avvenuto con effrazione. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 300 per *sinistro*. I danni dovranno essere comprovati da denuncia presso l'Autorità Giudiziaria.

La prestazione non opera in caso di furto totale del *veicolo*.

Ripristino antifurto e/o navigatore satellitare

L'*Impresa* rimborsa, in caso di *incidente* di circolazione con responsabilità dell'*Assicurato*, sino alla concorrenza di € 500, le spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di navigazione satellitare del *veicolo* incorporati o fissi. Il pagamento dell'*indennizzo* avverrà a riparazione avvenuta, dietro presentazione di idonea documentazione.

Spese veterinarie

L'*Impresa* rimborsa le spese veterinarie sostenute per visite e analisi a seguito di incidente che ha comportato lesioni all'animale domestico presente a bordo del *veicolo*, sino alla concorrenza di € 500, dietro presentazione di idonea documentazione.

3.13 "LINEA GAS PLUS"

In base alla scelta effettuata dal *Contraente* ed indicata sul frontespizio di *polizza*, si intendono operanti le seguenti garanzie:

Assistenza in viaggio

Si applicano le "Definizioni" e la garanzia "Assistenza in Viaggio" di cui alla Sezione Assistenza in Viaggio del presente fascicolo. L'*Impresa*, per il tramite della *Centrale Operativa* di Blue Assistance, fornisce inoltre la seguente prestazione:

INFORMAZIONI TELEFONICHE SULLA RETE DI IMPIANTI DI RIFORNIMENTO DI GAS

La *Centrale Operativa* di Blue Assistance, in caso di necessità derivante dall'esaurimento del carburante, fornisce le informazioni telefoniche sotto indicate a fronte di contatto telefonico:

- dall'Italia Numero Verde (chiamata gratuita) 800 042042, dall'estero +39 011 7425599;
 - Posta elettronica: assistenza@blueassistance.it.
- informazioni sulla rete dei distributori gpl/metano in Italia ed Europa: servizio di informazioni sulla stazione di rifornimento più vicina al luogo indicato dall'*Assicurato*.

Ricorso terzi da incendio

L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato*, entro il *massimale* di 260.000 euro per *sinistro*, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'*incendio* o dall'*esplosione* o dallo *scoppio* o dal fumo conseguente all'*incendio* del *veicolo* alimentato a gas:

- a cose di terzi (quando il *veicolo* non sia in circolazione);
- al locale condotto in locazione dall'*Assicurato* ed utilizzato come autorimessa, purché i predetti danni si verifichino in aree dove sia consentita la circolazione o la sosta del *veicolo* in base alle normative vigenti.

Danni al box

L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato*, entro il *massimale* di 30.000 euro, dei danni materiali e diretti, conseguenti a *incendio*, *esplosione* o *scoppio* del *veicolo* alimentato a gas, prodotti alla parte muraria del locale di sua proprietà, adibito ad auto-rimessa del *veicolo* assicurato, purché i predetti danni si verifichino in aree dove sia consentita la circolazione o la sosta del *veicolo* in base alle normative vigenti.

Sono esclusi i danni causati da veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

Spese di dissequestro del veicolo

L'*Impresa*, in caso di sequestro del *veicolo* assicurato da parte dell'Autorità Giudiziaria per fatto inerente la circolazione, rimborsa, sino alla concorrenza di € 260 per evento, le spese di dissequestro, comprese le spese di custodia. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

Soccorso vittime della strada

L'*Impresa* rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni all'interno del *veicolo* causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino alla concorrenza di € 800 per evento. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

Danni da scasso

L'*Impresa* indennizza i danni materiali e diretti causati dall'effrazione del *veicolo* assicurato per l'esecuzione o tentativo di furto o rapina di oggetti trovatisi a bordo del *veicolo* stesso e non costituenti parte del medesimo.

L'*indennizzo* è subordinato alla presentazione di copia della denuncia del fatto inoltrata all'Autorità competente.

Qualora con la presente *polizza* sia prestata anche la garanzia "furto", il danno sarà liquidato, a scelta dell'*Assicurato*:

- equiparandolo ad un danno da furto in base ai criteri previsti da tale garanzia;
- entro il limite massimo di € 340 per *sinistro* e per anno assicurativo.

Se la garanzia "furto" non è prestata con la presente *polizza*, la liquidazione avverrà con il predetto limite massimo di € 340 per *sinistro* e per anno assicurativo.

Tutela legale

Si applicano le "Definizioni" e la garanzia "Tutela legale estesa" di cui alla Sezione Tutela Legale del presente fascicolo che si intendono integralmente richiamate.

Con riferimento alle controversie di natura contrattuale ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, dell'*Assicurato* o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il *veicolo* assicurato, la garanzia copre le spese legali anche per:

- le controversie con la casa costruttrice, il concessionario o l'officina, relative all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione dell'impianto a gas gpl/metano;
- le altre controversie relative a contratti riguardanti l'impianto a gas gpl/metano installato sul *veicolo*, ivi compresi errori nell'erogazione del carburante da parte dell'impianto di distribuzione. La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a € 150.

3.14 ZERO IMPREVISTI

Collisione con veicoli non assicurati o rubati

L'*Impresa* tiene indenne l'*Assicurato*, entro il limite massimo di € 5.000, dei danni materiali e diretti subiti dal *veicolo* a seguito di collisione con altro *veicolo* identificato che risulti, al momento del *sinistro*, non coperto dall'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria. È compresa la mancata copertura conseguente a furto del *veicolo* danneggiante denunciato alle Autorità competenti (in questo caso la copertura di responsabilità civile non è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia, ai sensi dell'Art. 122, comma 3, del *Codice*).

La garanzia opera a condizione che sia stato redatto verbale del *sinistro* da parte delle Autorità intervenute o che sia stata presentata denuncia del *sinistro* stesso alle Autorità.

L'*indennizzo* viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo e non può in ogni caso essere superiore al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*. Dall'importo come sopra determinato viene detratta una *franchigia* di 150 €; la *franchigia* non viene applicata in caso di riparazione del *veicolo* presso una Carrozzeria convenzionata con l'*Impresa*.

Collisione con veicoli non identificati

L'*Impresa* indennizza l'*Assicurato*, entro i limiti sotto riportati, dei danni materiali e diretti subiti dal *veicolo* a seguito di collisione con altro *veicolo* non identificato. La garanzia opera a condizione che il *sinistro* sia stato risarcito, ai sensi dell'Art. 283, lettera a) del *Codice*, dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.

L'*indennizzo*, che non può in ogni caso essere superiore al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*, viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo entro i seguenti limiti:

- 500 € in caso di *sinistro* da cui siano derivati anche danni gravi a persona (lesioni superiori al 9% di *invalidità permanente*);
- 3.000 € in caso di *sinistro* da cui siano derivati anche danni non gravi a persona (lesioni fino al 9% di *invalidità permanente*). Dall'importo così determinato viene detratta una *franchigia* di 150 €; la *franchigia* non viene applicata in caso di riparazione del *veicolo* presso una Carrozzeria convenzionata con l'*Impresa*.

3.15 COLLISIONE CON VEICOLI ESTERI

Collisione con veicoli immatricolati in uno stato estero

L'*Impresa* indennizza l'*Assicurato*, entro il limite massimo di 5.000 €, dei danni materiali e diretti subiti dal *veicolo* a seguito di collisione con altro *veicolo* identificato che, al momento del *sinistro*, risulti immatricolato in uno Stato estero come specificato di seguito.

La garanzia è operante:

- per i *sinistri* avvenuti in Italia a condizione che il *veicolo* di controparte sia immatricolato in uno Stato estero aderente al sistema della *Carta Verde*;
- per i *sinistri* avvenuti all'estero a condizione che il *veicolo* di controparte sia immatricolato in uno degli Stati esteri facenti parte del S.E.E. (Spazio Economico Europeo ovvero Stati appartenenti alla Unione Europea oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o nella Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Andorra, Principato di Monaco e Svizzera.

L'*indennizzo* viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo e non può in ogni caso essere superiore al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

Dall'importo come sopra determinato viene detratta una *franchigia* di euro 150; la *franchigia* non viene applicata in caso di riparazione del *veicolo* presso una carrozzeria convenzionata con l'*Impresa*.

L'*Impresa*, a seguito della liquidazione del danno e contestuale cessione dei relativi diritti, ne esercita il recupero nei confronti dei responsabili.

Prestazioni di assistenza nel caso di collisione con veicoli immatricolati in uno stato estero

Blue Assistance S.p.A., eroga per conto dell'*Impresa*, in base alle norme sotto indicate, le prestazioni di assistenza di seguito riportate tramite la sua *Centrale Operativa* attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno a mezzo:

- Telefono: dall'Italia Numero Verde (chiamata gratuita) 800 042042, dall'estero +39 011 7425599;
- Posta elettronica: assistenza@blueassistance.it.

Si applicano gli articoli "Delimitazioni", "Obblighi in caso di sinistro", "Mancato utilizzo delle prestazioni" e "Rimborso per prestazioni indebitamente ottenute" della Sezione Assistenza in Viaggio.

- Informazioni in caso di *sinistro* con *veicolo* estero

La *Centrale Operativa* fornisce tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, informazioni telefoniche sulle procedure da seguire in caso di *sinistro* da circolazione con *veicolo* immatricolato in uno stato estero riguardanti:

- Compilazione della denuncia di *sinistro* e della Constatazione Amichevole di Incidente (c.d."Modulo Blu");
- Procedura da seguire per ottenere il *risarcimento* del danno.
- Richiesta per conto dell'*Assicurato* al centro di Informazione Italiano

Nel caso di *sinistro* di cui al precedente punto, la *Centrale Operativa*, su richiesta dell'*Assicurato* che rilascia a tal fine apposita delega, si attiva presso il Centro di Informazione Italiano gestito da CONSAP SPA per conoscere l'assicuratore del *veicolo* straniero responsabile del danno e il mandatario dello stesso nominato in Italia per la liquidazione dei sinistri.

3.16 BUSINESS PLUS

A) DANNI AL VEICOLO E/O ALLE COSE TRASPORTATE

Contributo per attrezzature professionali trasportate sul veicolo

L'*Impresa* rimborsa i danni parziali o totali alle attrezzature professionali trasportate sul *veicolo* ed ai bagagli portati in viaggio in caso di *incendio* o furto del *veicolo* o incidente da circolazione con responsabilità del conducente che comporti la perdita totale dell'autoveicolo.

La garanzia è valida esclusivamente per oggetti di proprietà del *conducente*, del *proprietario* del *veicolo* o dei trasportati o dei familiari trasportati.

Sono esclusi dalla garanzia: gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso; gli apparecchi fotografici e le videocamere ed i relativi accessori; gli apparecchi audio-fono-visivi gli apparecchi ottici e simili; il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio; gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

In caso di *sinistro* l'assicurato deve presentare la copia della denuncia alle autorità competenti.

La garanzia copre fino ad un massimo di € 750,00 per *sinistro* e per anno assicurativo

Contributo per ripristino film e pellicole adesive del veicolo

L'*Impresa* rimborsa il proprietario del veicolo delle spese sostenute per ripristinare le pellicole adesive già presenti sul veicolo danneggiate in seguito a incidente, furto, incendio, atto vandalico, sociopolitico o evento naturale.

La garanzia copre fino a € 500 per *sinistro* e per anno assicurativo, il rimborso avviene dietro presentazione della fattura di riparazione.

B) DANNI INERENTI L'ATTIVITÀ

Indennizzo per sospensione patente dipendenti

L'*Impresa* indennizza forfettariamente per il pregiudizio economico subito dal datore di lavoro *proprietario* del *veicolo* assicurato, in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della patente di guida emesso nei confronti di un proprio dipendente o collaboratore alla guida del mezzo assicurato per fatti avvenuti in Europa.

La garanzia copre per € 50 al giorno per un massimo di 30 gg.

Danni indiretti

L'*Impresa* indennizza il danno indiretto derivante dalla perdita totale dell'autoveicolo assicurato, in conseguenza di *sinistro incendio*, furto, rapina, guasti, indennizzabile a termini di *polizza*, purché siano operanti le suddette garanzie, oppure, nel caso che il *veicolo* non sia utilizzabile in quanto sottoposto a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione.

È previsto un *indennizzo* di € 50 per ciascun giorno, con il massimo di 15 giorni per ogni annualità assicurativa, che è corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia all'*Impresa* e con termine al giorno antecedente l'inserimento in garanzia di un nuovo *veicolo*. In caso di infortunio del dipendente causato dalla circolazione del mezzo assicurato che ne determina l'impossibilità alla guida, l'*Impresa* rimborsa € 50 per ogni giorno di inabilità risultante da certificato medico con il massimo di € 750.

Spese per rifacimento documenti inerenti l'attività lavorativa

L'*Impresa* rimborsa il *contraente* di *polizza* delle spese sostenute per ottenere il duplicato dei documenti inerenti all'attività quali licenze e/o autorizzazioni dovuti a furto, *incendio*, smarrimento. Il rimborso viene effettuato previa presentazione di copia della documentazione attestante il rilascio del duplicato. Sono escluse le spese di agenzia.

La garanzia copre fino ad un massimo di € 200 per sinistro e per anno assicurativo.

3.17 MERCI TRASPORTATE

L'*Impresa* copre i danni e/o perdite materiali e diretti che le merci di proprietà del *Contraente/proprietario* del *veicolo* ed inerenti la sua attività produttiva e/o commerciale, ad eccezione di denaro, carte valori, documenti, gioielli e oggetti in materiale prezioso, possano subire quando trasportate a bordo dell'*autoveicolo* indicato in *polizza* a causa di:

- *incendio*, azione del fulmine, *esplosione*, *scoppio*;
- ribaltamento dell'autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite dell'autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del *conducente*;
- collisione dell'autocarro vettore con altri veicoli, purché sia stata inviata relativa denuncia all'*Impresa*.

La presente garanzia non potrà quindi, in nessun modo, essere invocata quale assicurazione della responsabilità del vettore stradale.

Il limite di *indennizzo* per anno assicurativo è stabilito fino al limite di Euro 2.000.

Il sopracitato limite annuo d'*indennizzo* deve intendersi comprensivo sia del danno o perdita materiali e diretti subiti dalle merci sia delle spese necessarie al contenimento del danno.

La validità della garanzia è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni essenziali:

- che il *Contraente/proprietario* del *veicolo* abbiano un proprio interesse ad assicurare le merci oggetto di questa garanzia e che i rischi del trasporto siano a loro carico;
- che il trasporto venga effettuato nel pieno rispetto delle leggi vigenti;
- che non siano state stipulate, anche da soggetti diversi, altre assicurazioni contro i danni alle merci trasportate dall'autoveicolo indicato in *polizza*.

3.18 GUASTI MECCANICI

L'*Impresa* rimborsa l'*Assicurato* delle spese di riparazione e/o sostituzione e dei relativi costi di manodopera sostenute in caso di Guasto occorso al *veicolo* a:

- Motore,
- Cambio,
- Ponte, trasmissione
- Climatizzatore, pompa di iniezione,
- Componenti elettronici.

La garanzia è operante a condizione che

- il *veicolo* sia stato sottoposto a manutenzione ordinaria secondo le scadenze previste dalla casa costruttrice;
- risultino comprovati i regolari tagliandi;
- il *veicolo* sia stato sottoposto a revisione secondo le scadenze dettate dalla tipologia ed utilizzo del *veicolo* stesso.

Gli interventi di cui sopra devono essere comprovati da specifica documentazione fiscale in originale che attesti la corretta esecuzione presso i centri autorizzati.

La garanzia è operante a condizione che l'*Assicurato* abbia usufruito per lo stesso evento del servizio di Assistenza in viaggio prestato dall'*Impresa*.

Il massimo limite di rimborso ammonta ad € 1.500 IVA compresa. Si intende coperto un *sinistro* per anno assicurativo.

L'operatività della garanzia decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di effetto della *polizza*.

Sono escluse le seguenti parti e componenti:

- parti di manutenzione,
- candele e candelette, cinghie (la cinghia dentata non è coperta da questa garanzia a meno che non sia stata cambiata secondo le raccomandazioni del costruttore),
- tubi flessibili, tubi e tubazioni,
- scarico catalizzato o non catalizzato, filtri,
- ammortizzatori anteriori e posteriori,
- disco frizione e cuscinetto reggispinta (se non impregnato), pastiglie e guarnizioni dei freni, dischi e tamburi dei freni, batteria,
- ruote, pneumatici,
- carrozzeria, vernice, tappezzeria,
- vetri e vetri antighiaccio, specchietti retrovisori, ottica dei fari, luci,
- assale anteriore in caso di corrosione, controllo e regolazione,
- tutte le apparecchiature audio e/o di comunicazione di bordo e relativi accessori,
- antenne elettriche e relativi motori,
- guarnizioni (tranne la guarnizione della testa del cilindro, la guarnizione della contro-testa e le guarnizioni dello spinnaker),
- cinture di sicurezza, serrature,
- tettuccio apribile,
- oli, carburanti,
- componenti, vari materiali di consumo e piccole forniture.

Sono esclusi i guasti conseguenti a:

- un evento o una parte del veicolo non coperto dalla polizza,
- un urto tra il veicolo e qualsiasi corpo fisso o mobile,
- caduta del veicolo, o immersione in acqua,
- negligenza dell'Assicurato,
- un evento verificatosi prima della data di operatività della garanzia,
- usura di un componente non conforme ai pezzi originali del veicolo previsti dal costruttore,
- incendio, qualunque siano le cause e le conseguenze, esplosione o utilizzo di un dispositivo elettrico o elettronico che possa danneggiare il sistema interno del veicolo,
- furto, tentativo di furto del veicolo, nonché qualsiasi evento che abbia sottratto il veicolo alla custodia dell'Assicurato,
- utilizzo anomalo del veicolo o contrario alle specifiche del costruttore,
- sovraccarico del veicolo (che supera i pesi indicati sul libretto di immatricolazione),
- utilizzo di carburante, lubrificanti, materiali non conformi alle specifiche del costruttore,
- consumo di olio superiore alla tolleranza del costruttore,
- difetto di costruzione,
- assenza di carburante,

- mancato rispetto delle raccomandazioni menzionate dalla documentazione redatta a seguito delle verifiche periodiche effettuate sul veicolo e loro conseguenze,
- inosservanza delle norme di manutenzione previste dal costruttore

Sono inoltre esclusi:

- i costi di assistenza causati da un guasto meccanico,
- i costi relativi alla manutenzione del veicolo,
- le spese non supportate da documenti originali,
- le campagne di richiamo del costruttore,
- i difetti che si verificano durante il periodo di garanzia del costruttore.

3.19 RIMBORSO SICURO

L'*Impresa* indennizza l'*Assicurato* dalla perdita economica dovuta alla perdita totale del veicolo derivante da furto o *incendio*.

Si ha una perdita totale quando il *veicolo*

- a seguito di furto non viene ritrovato entro 30 (trenta) giorni dalla denuncia alle Autorità o viene ritrovato in stato di *relitto*,
- a seguito di *incendio* viene rinvenuto in stato di *relitto*.

La garanzia prevede un *indennizzo* pari a € 1.000 a cui si aggiungono € 500 se l'*Assicurato* stipula una nuova *polizza* con l'*Impresa* per un nuovo *veicolo* acquistato entro 60 (sessanta) giorni dalla denuncia del *sinistro*.

L'*Impresa* non indennizza le richieste:

- per deprezzamento, mancata manutenzione, difetto o usura del veicolo.
- risultanti dagli effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore e dell'irradiazione atomica.
- dovuti a combustione a seguito di fumo di sigarette, sigari e simili, eccesso di calore senza flashover.

COSA NON È ASSICURATO



3.20 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

L'Impresa non indennizza i danni causati al *veicolo* da:

- atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al *sinistro*;
- partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da *incendio*, salvo l'azione diretta del fulmine;
- dolo dell'*Assicurato* o dei familiari conviventi;
- colpa grave dell'*Assicurato* e dei suoi familiari conviventi tranne che per le garanzie Kasko, Collisione, Collisione indennizzo sicuro e Collisione con animali selvatici ungulati;
- atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio tranne che per la garanzia Atti vandalici ed Incendio;
- trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali tranne che per le garanzie Calamità naturali e Cristalli.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

3.21 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Il *veicolo* è assicurato per il valore indicato in *polizza* che comprende:

- gli accessori e le apparecchiature audiofonovisive stabilmente fissate sul *veicolo* che costituiscono dotazione di serie, incluse senza maggiorazione nel prezzo di listino;
- gli accessori e le apparecchiature audiofonovisive stabilmente fissate sul *veicolo*, non di serie, fatturati con prezzo aggiuntivo.

Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, sono assicurabili, solo se stabilmente installati sul *veicolo*, mediante apposita dichiarazione in *polizza*. In caso di *sinistro* l'Assicurato deve fornire la documentazione fiscale del loro acquisto.

Il valore del *veicolo* da assicurare deve corrispondere:

- al valore a nuovo per i veicoli che non hanno superato 12 mesi dalla data della prima immatricolazione;
- al *valore commerciale* in tutti gli altri casi.

Tali valori sono attribuiti al momento dell'emissione della *polizza* attraverso un codice (codice Infocar) identificativo del *veicolo* nelle rubriche delle riviste specializzate edite da Editoriale Domus S.p.A.; in assenza del codice infocar si fa riferimento alle quotazioni di listino ufficiali. Le apparecchiature audiofonovisive non di serie sono sempre assicurate per il loro *valore commerciale*.



Come si determina il valore del veicolo da assicurare?

Per avere un corretto indennizzo nel momento in cui si verifica un sinistro è fondamentale determinare correttamente, fin dall'inizio, il valore da assicurare.

Il Contraente, all'atto dell'emissione del contratto, deve dichiarare:

- la marca, il modello e l'allestimento relativi al veicolo da assicurare;
- il mese e l'anno della prima immatricolazione anche se avvenuta all'estero.

Queste informazioni consentono la corretta determinazione del valore da assicurare.

Occorre poi tenere conto di eventuali optional che il Cliente ha acquistato in più perché concorrono a formare il valore assicurato.

Esempio:

Valore veicolo: € 20.000 +

Optional non di serie (casa costruttrice): € 5.000 =

Totale valore da assicurare € 25.000

Navigator satellitare (fornitore diverso) € 1.500

In polizza comparirà apposita dichiarazione e il valore assicurato complessivo sarà di € 26.500, su cui verrà calcolato il relativo premio.

3.22 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

Veicoli fino a 3,5 tonnellate: adeguamento automatico del valore assicurato

L'*Impresa*, ad ogni scadenza annuale, purché siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di stipulazione della *polizza* e almeno 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del *veicolo*, provvederà automaticamente ad adeguare il valore assicurato e conseguentemente a procedere alla modifica del *premio* in corso. Tale adeguamento avverrà in base al rapporto tra il valore del *veicolo* alla data di decorrenza della *polizza* ed il valore alla data della scadenza annuale; entrambi i valori saranno rilevati da "Valore assicurato- Quattroruote" (rivista specializzata edita da Editoriale Domus S.p.A.) del secondo mese antecedente tali date. Il valore di eventuali accessori opzionali assicurati, indicati nella *polizza*, verrà adeguato nella stessa percentuale utilizzata per il valore dell'auto *veicolo*.

Rimane comunque ferma la facoltà del *Contraente* di non avvalersi dell'adeguamento automatico e di richiedere ad ogni scadenza anniversaria l'adeguamento del valore del *veicolo* al *valore commerciale* con conseguente modifica del relativo *premio*.

La procedura di adeguamento automatico del valore assicurato non trova applicazione in caso di:

- valore inizialmente assicurato inferiore al valore come sopra rilevato: in tal caso non si procederà all'adeguamento automatico fino a quando il valore assicurato risulterà inferiore a quello riportato dalla rivista specializzata "Valore assicurato- Quattroruote" del secondo mese antecedente la data di scadenza annuale della *polizza*;
- cessazione o sostanziale modifica delle pubblicazioni della suddetta rivista specializzata;
- assicurazione di *veicolo* non riportato o non più previsto in elenco nella sopra citata rivista;
- mancata dichiarazione da parte del *Contraente* dei riferimenti tecnici del *veicolo* assicurato necessari per l'operatività della procedura in oggetto.

In tali casi sarà a carico del *Contraente* richiedere, ad ogni scadenza anniversaria, l'adeguamento del valore del *veicolo* all'effettivo *valore commerciale* con conseguente modifica del relativo *premio*. In mancanza di comunicazioni si intenderà tacitamente confermato il valore assicurato in corso, fermo il disposto dell'articolo "Criteri di determinazione del danno".

L'operatività o meno della procedura di adeguamento automatico viene indicata sul modulo di *polizza* o nella quietanza di rinnovo.

Veicoli oltre i 3,5 tonnellate: adeguamento del valore assicurato su richiesta del contraente

L'*Impresa* si impegna, in occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del *contraente* ad adeguare il valore del *veicolo* assicurato al *valore commerciale* e procedere alla modifica del relativo *premio*.

In ogni caso i nuovi valori assicurati saranno indicati sulla quietanza rilasciata al *Contraente* al momento del pagamento anniversario del *premio*.



Cosa significa adeguamento automatico del premio?

Con l'adeguamento automatico del valore assicurato del veicolo, ad ogni scadenza annuale, l'*Impresa* provvederà ad allineare il valore del veicolo al prezzo di mercato e conseguentemente ad aggiornare il premio delle garanzie accessorie (incendio, furto, collisione ecc.). Nei casi in cui non fosse possibile procedere all'adeguamento automatico, il Cliente alla scadenza della polizza potrà richiedere che il valore venga adeguato al valore di mercato.



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

3.23 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, per tutte le garanzie della Sezione Danni, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- fare denuncia del *sinistro* all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* o alla sede dell'*Impresa* entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- indicare nella denuncia data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni, eventuale luogo in cui si trova il *veicolo*.

In caso di *incendio*, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici, collisione con animali selvatici ungulati il *Contraente* o l'*Assicurato* deve fare denuncia scritta all'Autorità giudiziaria competente; in caso di *sinistro* verificatosi all'estero, il *Contraente* o l'*Assicurato*, fermo l'obbligo di avviso all'*Intermediario* o all'*Impresa*, deve presentare denuncia all'Autorità locale e, su richiesta dell'*Impresa*, al suo rientro in Italia, presentare denuncia anche presso le Autorità italiane.

In caso di furto totale senza ritrovamento il *Contraente* deve inoltre presentare:

- estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
- certificato di proprietà del Pubblico Registro Automobilistico con annotazione della perdita di possesso;
- procura a vendere a favore dell'*Impresa* stessa.

Relativamente alle garanzie Kasko, Collisione, Collisione indennizzo sicuro, il *Contraente* o l'*Assicurato* devono fare denuncia del *sinistro* utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu C.A.I.); per tali garanzie, il *sinistro* può essere anche denunciato contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la *Centrale Operativa Sinistri Auto* al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni all'anno, 24 ore su 24);

In ogni caso il *Contraente* o l'*Assicurato* non deve provvedere a far riparare il *veicolo* prima che il danno sia stato accertato dall'*Impresa*, salvo le riparazioni di prima urgenza.

3.24 RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di ritrovamento del *veicolo* rubato, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso all'*Impresa* appena ne abbia avuto notizia.

Qualora il *veicolo* venga ritrovato prima dell'*indennizzo*, l'*Impresa* liquida i danni secondo la procedura di furto parziale.

Se il *veicolo* viene ritrovato dopo l'integrale *indennizzo*, l'*Assicurato* alternativamente:

- deve prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del *veicolo* a favore dell'*Impresa*;

- entro un mese dall'avvenuto recupero può chiedere all'*Impresa*, che ha la facoltà di concederlo, che il *veicolo* resti di sua proprietà. In tal caso i danni verificatisi sul *veicolo* ritrovato saranno liquidati secondo la procedura di furto parziale e l'eventuale *indennizzo* in eccedenza ricevuto dal *Contraente* dovrà essere restituito all'*Impresa*.

Se l'*Impresa* ha indennizzato il danno soltanto in parte il prezzo di realizzo del *veicolo* recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra l'*Impresa* e l'*Assicurato*.

3.25 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

Ove operante l'adeguamento automatico del valore assicurato si considera il valore del *veicolo* fornito dalle valutazioni delle riviste specializzate edita da Editoriale Domus S.p.A. per i veicoli usati.

Gli eventuali accessori compresi in garanzia verranno liquidati applicando la stessa riduzione percentuale di valore adottata per il *veicolo*. I danni parziali vengono valutati applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del *veicolo*.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, la valutazione del danno viene effettuata in base ai seguenti criteri:

a) In caso di perdita totale, qualora il *sinistro* si verifichi entro 12 mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'ammontare del danno verrà determinato sulla base del valore a nuovo quale risultante dalle riviste specializzate edita da Editoriale Domus S.p.A., senza tener conto del deprezzamento del *veicolo*.

Qualora il *sinistro* si verifichi dopo 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, si fa riferimento al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*. La perdita si considera totale quando le spese di riparazione del *veicolo* superano l'80% del *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

b) In caso di danni parziali non si tiene conto del deprezzamento delle parti del *veicolo* sostituite qualora il *sinistro* si verifichi entro 12 mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero; decorsi 12 mesi, ma entro 5 anni da tale data, la valutazione dei danni parziali relativi a carrozzeria, selleria e cristalli viene effettuata senza tener conto del deprezzamento delle parti sostituite.

Il danno si considera parziale quando le spese di riparazione del *veicolo* non superano l'80% del *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*.

Nel caso di *veicolo* non quotato dalle riviste sopra indicate si farà riferimento alla pubblicazione "Valore assicurato - Quattroruote" di Editoriale Domus S.p.A.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli per i quali non sia operante la procedura di adeguamento automatico del valore assicurato; in tal caso per la determinazione del valore del *veicolo* si considera la valutazione fornita da riviste o listini specializzati.

Salva l'ipotesi di applicazione del valore a nuovo, in nessun caso l'*Impresa* potrà pagare un importo superiore al *valore commerciale* del *veicolo* al momento del *sinistro*, dedotto il valore del *relitto*.

3.26 REGOLE COMUNI

Se al momento del *sinistro* il valore assicurato risulta inferiore al valore del *veicolo* determinato sulla base dei criteri stabiliti all'articolo Determinazione del valore assicurato, l'*Impresa* risponde dei danni in proporzione al rapporto fra il primo e il secondo di detti valori.

L'*Impresa* non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al *veicolo*, delle spese di *ricovero*, dei danni da mancato uso del *veicolo* o da suo deprezzamento.

L'*Impresa* ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del *veicolo* danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sostituire il *veicolo* o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne l'*indennizzo*, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro* corrispondendone il controvalore. In caso di *sinistro* verificatosi all'estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di regolare fattura o documento equivalente.

3.27 RELITTO

Qualora il *veicolo* sia da considerarsi *relitto*, l'*Impresa* ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro*. A richiesta dell'*Impresa*, il *Contraente* o l'*Assicurato* dovrà produrre attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

3.28 SCOPERTO O FRANCHIGIA

In caso di *sinistro*, l'*Impresa* corrisponderà all'*Assicurato* la somma liquidata a termini di *polizza*, deducendo lo *scoperto* e il relativo *minimo* o la *franchigia* indicati in *polizza*.



Di seguito sono riportati esempi di funzionamento di franchigia/scoperto:

	A	B
Entità del danno	€ 750	€ 1.500
Scoperto 20 % con il minimo di € 200	€ 200	€ 300

Esempio A: il danno indennizzato è di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200).

Esempio B: il danno indennizzato è di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto).

3.29 ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLO SCOPERTO O DELLA FRANCHIGIA

In caso di furto dell'auto *veicolo* o di sue parti, avvenuto in box (con scasso dei mezzi di chiusura del box stesso), autorimessa o parcheggio custodito legalmente autorizzato, non si applicano gli eventuali *scoperti* e relativi minimi o *franchigie* di cui sopra.

Per le garanzie Atti Vandalici e Calamità Naturali, in caso di riparazione del *veicolo* a seguito di *sinistro* effettuata presso una *Carrozzeria convenzionata* con l'*Impresa*, lo *scoperto* e il relativo *minimo* o la *franchigia* indicata in *polizza* sono ridotti alla metà.

Per le garanzie Kasko (limitatamente ai sinistri conseguenti a collisione con *veicolo* identificato durante la circolazione), Collisione, Collisione Indennizzo Sicuro e Collisione con animali selvatici ungulati, in caso di riparazione del *veicolo* a seguito di *sinistro* effettuata presso una *Carrozzeria convenzionata* con l'*Impresa*, non vengono applicati il *minimo di scoperto* o la *franchigia* indicati in *polizza*.

L'elenco delle *Carrozzerie convenzionate* è a disposizione presso gli *Intermediari* o sul sito internet www.italiana.it.

3.30 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE (per garanzie Kasko, Collisione, Collisione Indennizzo Sicuro e Collisione con animali selvatici ungulati)

Relativamente alle garanzie Kasko, Collisione, Collisione indennizzo sicuro e Collisione con animali selvatici ungulati, l'*Impresa* rinuncia, nei confronti del *conducente* debitamente autorizzato alla guida del *veicolo* e delle persone trasportate sullo stesso, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete.

3.31 LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO CUMULATIVO

In nessun caso l'*Impresa* pagherà, per *sinistro* che coinvolga più *veicoli* in garanzia dello stesso *Assicurato*, un importo superiore a € 10.400.000.

3.32 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DANNO

La liquidazione del *sinistro* ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso l'accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente dall'*Impresa* e dall'*Assicurato* secondo la procedura dell'arbitrato prevista dalla normativa vigente.

L'*Impresa*, ricevuta la necessaria documentazione e determinata la somma dovuta, provvede entro 25 giorni al pagamento.

SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO

L'*Impresa* eroga le prestazioni di *assistenza* relative ai rischi di circolazione stradale avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte dell'*Impresa*.

Le prestazioni di Assistenza sono regolamentate dalle condizioni che seguono e dovranno essere richieste alla *Centrale Operativa* di Blue Assistance attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, a mezzo:

- Telefono dall'Italia: chiamata gratuita "Numero Verde" 800-042042
- Telefono dall'estero: +390117425599
- Posta elettronica: assistenza@blueassistance.it.

Qualora l'*Assicurato* non abbia contattato per qualsiasi motivo la *Centrale Operativa*, l'*Impresa* non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla *Centrale Operativa* stessa, salvo quanto indicato nella prestazione "Interventi e riparazioni sul posto, Soccorso stradale e traino e Invio di un'autoambulanza".

GLOSSARIO

ASSICURATO

Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni "Invio di un'autoambulanza", "Rientro degli occupanti del veicolo assicurato e proseguimento del viaggio", "Spese di pernottamento", "Rientro sanitario", "Rientro funerario" e "Interprete a disposizione" (previste dall'Art. 4.1), le persone trasportate a bordo del veicolo.

ASSISTENZA IN VIAGGIO

Le prestazioni di immediato aiuto che l'*Impresa* si impegna a fornire all'*Assicurato* nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La centrale operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

GUASTO

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO

Immobilizzo del veicolo per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria.

INCIDENTE

Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INFORTUNIO

Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili connesso con la circolazione stradale del veicolo assicurato.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale l'*Impresa*, per il tramite della Centrale Operativa, eroga le prestazioni previste in polizza.



CHE COSA POSSO ASSICURARE

4.1 GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Centrale Operativa*, in caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato dovuto a:

- a. *incidente* stradale;
- b. *guasto*;
- c. *incendio*, *fulmine*, *esplosione* e *scoppio*;
- d. furto e rapina;
- e. forature e danni agli pneumatici;
- f. blocco serratura o antifurto immobilizer;
- g. esaurimento o errato rifornimento di carburante;
- h. gelo carburante;
- i. rottura e/o smarrimento chiavi;
- j. atto vandalico,

fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che

seguono, anche se gli eventi sopraelencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

INFORMAZIONI IN CASO DI SINISTRO E SERVIZIO DI MESSAGGISTICA URGENTE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

La *Centrale Operativa* fornisce tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti:

- rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
- informazioni di "primo aiuto": informazioni sulle procedure da adottare per la denuncia di sinistro e sulla documentazione necessaria.

Inoltre, a seguito di incidente in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, su richiesta dell'Assicurato che abbia necessità di trasmettere un messaggio urgente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere oggettivo di necessità e non sia in grado di farlo, la *Centrale Operativa*, accertata l'oggettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall'Assicurato, provvede a trasmetterlo.

La *Centrale Operativa* non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI PER AUTOCARRI FINO A 6 TONNELLATE E RELATIVI RIMORCHI SE AGGANCIATI

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI NEI PAESI DELLA CARTA VERDE

Interventi e riparazioni sul posto

In caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa*, su richiesta dell'Assicurato, provvede ad inviare un operatore e/o un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, tenendone il costo a carico dell'Impresa con il limite di € 500. Tale importo è da intendersi quale massimale complessivamente a carico dell'Impresa, anche qualora sia necessario attivare la successiva prestazione "Soccorso Stradale e Traino".

Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate sul luogo dell'immobilizzo.

Soccorso stradale e traino

In caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa*, su richiesta dell'Assicurato e in alternativa alla prestazione "Interventi e riparazioni sul posto", provvede ad inviare un mezzo di soccorso per trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell'Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga

trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la *Centrale Operativa*, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione "Recupero").

Qualora l'*Assicurato* non abbia potuto, per cause di forza maggiore o a seguito di intervento delle Autorità o in caso di *incidente* con trasferimento presso *struttura sanitaria* del *conducente* del *veicolo* assicurato, contattare la *Centrale Operativa* ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, *L'Impresa* rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 500. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

Soccorso stradale per foratura o danni agli pneumatici

Qualora il *veicolo* assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni agli pneumatici, ferma l'esclusione relativa ai *percorsi fuoristrada*, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per tentare di effettuare la sostituzione dello pneumatico, qualora il *veicolo* ne sia già dotato, oppure per trainare il *veicolo* fino alla più vicina officina, tenendone il costo a carico dell'*Impresa* con il limite di € 500. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (Vedi anche la successiva prestazione "Recupero"). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo degli pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di sostituzione, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.

Recupero difficoltoso del veicolo

Qualora il *veicolo* assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico dell'*Impresa* con il limite di € 500. Il recupero è riferito esclusivamente al *veicolo* assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell'*Assicurato* stesso.

Trasferimento delle merci trasportate

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, qualora si renda necessario il trasferimento del carico trasportato, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il *veicolo* fino al più vicino deposito indicato dall'*Assicurato* o convenzionato con la *Centrale Operativa*, purché ubicato entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo, ove sia possibile scaricare la merce trasportata, tenendo il costo a carico dell'*Impresa* entro il limite di € 260. La *Centrale Operativa* non è responsabile dei tempi di consegna e dell'integrità della merce.

Una volta scaricata la merce, la *Centrale Operativa* provvederà ad attivare la prestazione "Soccorso stradale e traino", a favore del *veicolo* immobilizzato, per effettuare il trasporto del veicolo scaricato fino al più vicino punto di assistenza.

Veicolo in sostituzione

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia per almeno 36 ore consecutive (certificate dall'officina presso cui è ricoverato il *veicolo*), la *Centrale Operativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato*, esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri convenzionati, presso una stazione di noleggio, un *veicolo* di portata utile massima di 14 q.li, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del *veicolo* con il massimo di 7.

In caso di *sinistro* avvenuto in orario serale, prefestivo o festivo, l'*Assicurato* potrà comunque beneficiare del *veicolo* sostitutivo. Alla riapertura delle officine l'*Assicurato* dovrà produrre idonea certificazione attestante il numero residuo di giorni per i quali necessita del *veicolo* in sostituzione, sempre entro il limite complessivo di 7 giorni, a partire dal giorno della richiesta alla *Centrale Operativa*.

Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida e il possesso di una carta di credito per il deposito cauzionale).

In caso di *furto* totale del *veicolo* assicurato deve essere prodotta alla *Centrale Operativa* la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia. In tal caso il *veicolo* sostitutivo sarà fornito per un massimo di 10 giorni. A carico dell'*Assicurato* restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con il *veicolo* messo a disposizione. Sono altresì a carico dell'*Assicurato* le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna del *veicolo* alla stazione di autonoleggio fornitrice.

Previa autorizzazione della *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* può trattenere il *veicolo* oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

Invio di un'autoambulanza

Qualora a seguito di *infortunio* causato da *incidente* stradale che abbia interessato il *veicolo* assicurato e il *conducente* o gli occupanti del *veicolo* necessitino di un trasporto in autoambulanza, successivamente al *ricovero* di primo soccorso, la *Centrale Operativa*, previa intesa tra i propri medici di guardia e i medici presenti sul posto in cui l'*Assicurato* ha ricevuto le cure di primo soccorso, invierà direttamente un'autoambulanza. Qualora l'*Assicurato* abbia dovuto, per cause di forza maggiore, reperire autonomamente l'autoambulanza, specifiche istruzioni verranno fornite dalla *Centrale Operativa*.

In entrambi i casi l'*Impresa* terrà a proprio carico comunque la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo di € 210.

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI NEI PAESI DELLA CARTA VERDE (Operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

Rientro degli occupanti del veicolo assicurato e proseguimento del viaggio

In caso di *impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato, mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'*Assicurato*, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia per almeno 36 ore consecutive (certificate dall'officina presso cui è ricoverato il *veicolo*), la *Centrale Operativa* provvede a mettere a disposizione degli occupanti del *veicolo* assicurato, in alternativa l'una dall'altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico dell'*Impresa* con il limite complessivo di € 260:

- rientro degli occupanti del *veicolo*: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia;
- proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio.

Spese di pernottamento

In caso di *impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato, mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'*Assicurato*, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo possa essere riparato solo in seguito ad una sosta di una o più notti (certificate dall'officina presso cui è ricoverato il *veicolo*), la *Centrale Operativa* provvede a prenotare per gli occupanti del *veicolo* assicurato, tenendone il costo a carico dell'*Impresa* con il limite complessivo di € 260, uno o più pernottamenti in un albergo del luogo (prima colazione inclusa), in attesa che il *veicolo* stesso venga riparato.

Riconsegna del veicolo assicurato

Qualora il *veicolo* assicurato, mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'*Assicurato*, venga ritrovato a seguito di furto o sia immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e, se riparabile, richieda almeno 36 ore consecutive di permanenza in officina (certificate dall'officina presso cui è ricoverato il *veicolo*), la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare la riconsegna del *veicolo* assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di riconsegna sono a carico dell'*Impresa* e non potranno comunque superare il *valore commerciale*, determinato in Italia, del *veicolo* assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'*Assicurato* i costi per eventuali pedaggi e/o attraversamento di trafori, per eventuali diritti doganali, per riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del *veicolo* da parte del mezzo che effettua la riconsegna. In alternativa, su richiesta dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* provvede a procurare, tenendone il costo a carico dell'*Impresa*, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il *veicolo* assicurato.

Anticipo di denaro per spese di prima necessità

Qualora l'*Assicurato*, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la *Centrale Operativa* provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'*Assicurato*, di fatture fino ad un importo di € 520.

La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della *Centrale Operativa*;
- se l'*Assicurato* non è in grado di fornire alla *Centrale Operativa* garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

L'*Assicurato* deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'*Assicurato* deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

Spedizione di pezzi di ricambio

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'*Assicurato* ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la *Centrale Operativa* provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l'officina ove è ricoverato il *veicolo* assicurato, tenuto conto, in caso d'immobilizzo all'estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l'acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un'anticipazione, l'*Assicurato* deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla *Centrale Operativa*, per la restituzione dell'anticipo.

All'atto della richiesta l'*Assicurato* deve fornire i seguenti dati:

- marca e modello del *veicolo* assicurato;
- numero di telaio (completo di prefisso);
- anno di fabbricazione del *veicolo* assicurato;
- cilindrata e tipo di motore.

Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l'*Assicurato* deve rimborsare alla *Centrale Operativa* il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico dell'*Impresa*.

La *Centrale Operativa* non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irrimediabilità dei pezzi di ricambio.

Rientro sanitario

Qualora gli occupanti del *veicolo* assicurato restino infortunati a seguito d'*incidente* stradale avvenuto a più di 50 Km. dal loro luogo di residenza, e richiedano il proprio trasferimento presso una *struttura sanitaria* prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la *Centrale Operativa*, nel caso che i propri medici di guardia, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a:

- organizzare il trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni tra:
 - aereo sanitario appositamente equipaggiato fino ad un importo massimo di € 15.000;
 - aereo di linea (eventualmente barellato);
 - treno/vagone letto (prima classe);
 - autoambulanza;
 - altri mezzi adatti alla circostanza;
- farli assistere durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato necessario, da personale medico e/o infermieristico.

Tutti i costi d'organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico dell'*Impresa*.

Non danno luogo al trasferimento:

- le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
- gli infortuni che non impediscono agli occupanti del *veicolo* di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.

Rientro funerario

Qualora uno o più occupanti del *veicolo* assicurato decedano a seguito di *incidente* stradale avvenuto ad oltre 50 Km. dal loro luogo di residenza, la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il trasporto delle salme fino al luogo d'inumazione, purché ubicato in Europa, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto delle salme ed il trasporto stesso, sono a carico dell'*Impresa* con il limite complessivo di € 5.200. Nel caso che siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s'intende prestata con il limite complessivo di € 20.700; in presenza d'un costo maggiore la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il trasporto delle salme una volta ricevute garanzie bancarie o d'altro tipo da essa giudicate adeguate.

Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento delle salme, la *Centrale Operativa* provvede a mettere a disposizione un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto.

Invio di un autista

Qualora il *conducente* del *veicolo* assicurato non possa proseguire il viaggio alla guida del *veicolo* a seguito di *incidente* stradale avvenuto ad oltre 50 Km. dalla sua residenza e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la *Centrale Operativa* previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a mettere a disposizione un autista, tenendone il costo a carico dell'*Impresa*, per ricondurre presso la residenza dell'*Assicurato* il *veicolo* e gli eventuali passeggeri a bordo. A carico dell'*Assicurato* restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto.

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI NEI PAESI DELLA CARTA VERDE (Esclusi i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e stato della Città del Vaticano)

Interprete a disposizione

Qualora l'*Assicurato* sia fermato od arrestato all'estero per fatto inerente alla circolazione stradale del *veicolo* stesso, o sia ricoverato a seguito di *infortunio* per *incidente* e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l'*Assicurato* e la Pubblica Autorità, la *Centrale Operativa* vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di € 520.

La presente prestazione si cumula a quella di "Interprete a disposizione" dell'Art. 5.2) della Garanzia Tutela Legale Estesa ove prevista in *polizza*.

La *Centrale Operativa* provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell'arresto di cui sopra ad ARAG per l'attivazione della garanzia di Tutela Legale, qualora sia stata resa operante la relativa Sezione.

Anticipo della cauzione penale e spese legali

Qualora un *incidente* stradale avvenuto all'estero determini l'arresto o il fermo del *conducente* del *veicolo* assicurato, la *Centrale Operativa* provvede ad anticipare all'Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il *conducente* fino ad un massimo di € 5.200.

La presente prestazione si cumula a quella di "Anticipo della cauzione penale e spese legali" dell'Art. 5.2) della Garanzia Tutela Legale Elite ove prevista in *polizza*.

In caso di arresto o di fermo del *conducente* del *veicolo* assicurato in conseguenza di *incidente* stradale nel quale sia stato coinvolto il *veicolo* stesso, la *Centrale Operativa*, qualora l'*Assicurato* necessiti di assistenza legale, anticipa all'*Assicurato* stesso l'onorario di un legale fino ad un massimo di € 520.

L'*Assicurato* deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla *Centrale Operativa*, per la restituzione dell'anticipo. Al suo rientro in Italia l'*Assicurato* è tenuto a rimborsare al più presto alla *Centrale Operativa* la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.

Rimpatrio del veicolo assicurato

Qualora il *veicolo* assicurato resti immobilizzato all'estero e l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo *veicolo* e/o la riparazione almeno sedici ore di manodopera (fermo *veicolo*, ore di riparazione certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*), la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare il rimpatrio del *veicolo* assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati.

I costi di rimpatrio sono a carico dell'*Impresa* e non potranno comunque superare il *valore commerciale*, determinato in Italia, del *veicolo* assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'*Assicurato* i costi per eventuali pedaggi e/o attraversamento di trafori, per eventuali diritti doganali, per riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

Abbandono legale del veicolo

Qualora, a seguito di *sinistro* per il quale sia richiesta l'erogazione della prestazione "Riconsegna del veicolo assicurato" o "Rimpatrio del veicolo assicurato", il *valore commerciale del veicolo*, dopo il *sinistro*, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la *Centrale Operativa*, su autorizzazione dell'*Assicurato* e in alternativa alla prestazione "Riconsegna del veicolo assicurato" o "Rimpatrio del veicolo assicurato", organizza la demolizione del *veicolo*. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla demolizione. L'*Impresa* terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'*Assicurato* i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti alla perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia.

PRESTAZIONE FORNITA ESCLUSIVAMENTE NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, REPUBBLICA DI SAN MARINO E STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato

Qualora il *veicolo* assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, risulti non più riparabile (per ragioni tecniche oppure perché il costo delle riparazioni supera il *valore commerciale* del *veicolo* stesso) e debba essere demolito, la *Centrale Operativa*, ottenute le necessarie deleghe dal *proprietario* del *veicolo*, provvede alla sua demolizione ed alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

La demolizione del *veicolo* avverrà nel Centro Autorizzato più vicino al luogo dove è ricoverato il *veicolo* stesso.

L'Assicurato deve produrre al momento della consegna del *veicolo* la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- certificato di proprietà (originale);
- codice fiscale (fotocopia);
- carta d'identità (fotocopia);
- ultimo bollo pagato (fotocopia).

Il demolitore che prenderà in carico il *veicolo* rilascerà all'Assicurato la documentazione relativa alla cancellazione dal P.R.A. secondo la modalità indicata dalla *Centrale Operativa*. L'Assicurato prende atto che il *veicolo* sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del *veicolo*, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

4.2 GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO "PLUS"

Si intendono integralmente richiamate le prestazioni di cui all'Art. 4.1 "Garanzia Assistenza Base", ad eccezione delle prestazioni "Soccorso stradale e traino", "Recupero difficoltoso del veicolo", "Trasferimento delle merci trasportate" e "Veicolo in sostituzione" che sono sostituite come segue:

Soccorso stradale e traino

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell'Assicurato richiedere che il *veicolo* stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la *Centrale Operativa*, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il *veicolo* assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (vedi anche la successiva prestazione "Recupero").

Qualora l'Assicurato non abbia potuto, per cause di forza maggiore o a seguito di intervento delle Autorità o in caso di *incidente* con trasferimento presso *struttura sanitaria* del *conducente* del *veicolo* assicurato, contattare la *Centrale Operativa* ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, l'*Impresa* rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 2.000. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

Recupero difficoltoso del veicolo

Qualora il *veicolo* assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico dell'*Impresa* con il limite di € 2.000. Il recupero è riferito esclusivamente al *veicolo* assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell'*Assicurato* stesso.

Trasferimento delle merci trasportate

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, qualora si renda necessario il trasferimento del carico trasportato, la *Centrale Operativa* provvede ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il *veicolo* fino al più vicino deposito indicato dall'*Assicurato* o convenzionato con la *Centrale Operativa*, purchè ubicato entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo, ove sia possibile scaricare la merce trasportata, tenendo il costo a carico dell'*Impresa* entro il limite di € 1000. La *Centrale Operativa* non è responsabile dei tempi di consegna e dell'integrità della merce.

Una volta scaricata la merce, la *Centrale Operativa* provvederà ad attivare la prestazione "Soccorso stradale e traino", a favore del *veicolo* immobilizzato, per effettuare il trasporto del veicolo scaricato fino al più vicino punto di assistenza.

Veicolo in sostituzione

In caso d'*impossibilità di utilizzo* del *veicolo* assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia per almeno 36 ore consecutive (certificate dall'officina presso cui è ricoverato il *veicolo*), la *Centrale Operativa* metterà a disposizione dell'*Assicurato*, esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri convenzionati, presso una stazione di noleggio, un *veicolo* di portata utile massima di 14 q.li, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del *veicolo* con il massimo di 10.

In caso di *sinistro* avvenuto in orario serale, prefestivo o festivo, l'*Assicurato* potrà comunque beneficiare del *veicolo* sostitutivo. Alla riapertura delle officine l'*Assicurato* dovrà produrre idonea certificazione attestante il numero residuo di giorni per i quali necessita del *veicolo* in sostituzione, sempre entro il limite complessivo di 10 giorni, a partire dal giorno della richiesta alla *Centrale Operativa*.

Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida e il possesso di una carta di credito per il deposito cauzionale).

In caso di *furto* totale del *veicolo* assicurato deve essere prodotta alla *Centrale Operativa* la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di Polizia. In tal caso il *veicolo* sosti-

tativo sarà fornito per un massimo di 30 giorni. A carico dell'*Assicurato* restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con il *veicolo* messo a disposizione. Sono altresì a carico dell'*Assicurato* le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità, nonché le spese per la riconsegna del *veicolo* alla stazione di autonoleggio fornitrice. Previa autorizzazione della *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* può trattenere il *veicolo* oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

CHE COSA NON È ASSICURATO



4.3 DELIMITAZIONI

La garanzia Assistenza non viene prestata:

- in caso di dolo dell'*Assicurato*;
- per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- in caso di utilizzo del *veicolo* in *percorsi fuoristrada*;
- qualora l'indisponibilità del *veicolo* assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

4.4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* o qualsiasi altra persona che agisse in sua vece, deve comunicare alla *Centrale Operativa* per telefono o posta elettronica:

- le generalità complete (nome, cognome, residenza) dell'*Assicurato*;
- l'indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
- gli estremi del documento assicurativo ricevuto (numero di *polizza*);
- la marca, il modello ed il numero di targa del *veicolo*;
- la prestazione richiesta.

Per entrare in contatto con la *Centrale Operativa* deve chiamare i numeri telefonici indicati sulla tessera consegnata alla stipula del contratto. Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla *Centrale Operativa*, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. Nel caso in cui l'*Assicurato* venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *polizza*, dovrà inoltrare alla *Centrale Operativa* le domande di rimborso corredate dai documenti giustificativi in originale. Se la spesa è stata sostenuta in valuta estera, i rimborsi sono fatti in valuta italiana, al cambio del giorno di pagamento. I rimborsi sono effettuati dalla *Centrale Operativa* entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale Operativa* superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'*Assicurato*, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* sufficienti salvaguardie di rimborso.

4.5 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Qualora l'*Assicurato* non usufruisca o usufruisca solo parzialmente di una o più prestazioni relative al Servizio, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

L'Impresa non risponde altresì dei danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento, da parte della Struttura organizzativa, determinato da forza maggiore o circostanze fortuite o imprevedibili.

COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



4.6 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

L'*Impresa* si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di *polizza*.

TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

PRESTAZIONI	GARANZIA	Minimo	Massimo
Veicolo in sostituzione	Assistenza In Viaggio Sez 4.1	Giorni 7	Giorni 10 se Furto Totale
Soccorso stradale e traino - interventi e riparazioni sul posto - Rientro degli assicurati - Recupero difficoltoso del veicolo	Assistenza In Viaggio Sez 4.1		Massimale Euro 500,00
Invio di un'autoambulanza	Assistenza In Viaggio Sez 4.1		Massimale Euro 210,00
Rientro Funerario	Assistenza In Viaggio Sez 4.1	Massimale Euro 5.200,00 una persona	Massimale Euro 20.700,00 più persone
Soccorso stradale, traino - Recupero difficoltoso del veicolo	Assistenza In Viaggio "Plus" Sez 4.2		Massimale Euro 2.000,00
Veicolo in sostituzione	Assistenza In Viaggio "Plus" Sez 4.2	Giorni 10	Giorni 30 se Furto Totale

SEZIONE TUTELA LEGALE

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411
- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it
- fax per invio nuove denunce di sinistro: +39 045.8290557
- mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: sinistri@ARAG.it
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro
+39 045.8290449

GLOSSARIO

FASE GIUDIZIALE: la fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria

FASE STRAGIUDIZIALE: la fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria

FATTO ILLECITO: l'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge

PERITO: l'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia)

PRESCRIZIONE: l'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge

RESPONSABILITÀ: i reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE: la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE: la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto

SANZIONE AMMINISTRATIVA: la sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo

SPESE DI GIUSTIZIA: le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002

SPESE DI SOCCOMBENZA: le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa

VERTENZA: il conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa



CHE COSA POSSO ASSICURARE

TUTELA LEGALE ELITE

5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Quando l'*Assicurato* è coinvolto in una *vertenza l'Impresa*, entro il *massimale* indicato in *polizza*, garantisce:

- i compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della *vertenza*
- i compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo se, in seguito la controparte è rinviata a giudizio in sede penale
- i compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG
- le *spese di soccombenza* poste a carico dell'*Assicurato* a conclusione di un giudizio
- le spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria
- le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- le spese di esecuzione forzata fino a due tentativi per *sinistro*
- i compensi del *perito*
- le *spese di giustizia*
- le spese di investigazione difensiva nel procedimento penale

Le spese legali sono garantite per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

5.2 PRESTAZIONI GARANTITE

TUTELA LEGALE ELITE

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni.

1) **Danni subiti per fatti illeciti connessi alla circolazione**

Sono coperte le spese sostenute dall'*Assicurato* per richiedere il risarcimento dei danni subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

Nei casi di *sinistri*:

- con lesioni superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti Italia
- con lesioni a persone avvenuti in Europa, al di fuori dell'Italia

la copertura per la richiesta di risarcimento danni viene garantita con un *massimale* di € 100.000 (centomila) per *sinistro* e senza limite annuo.

La presente garanzia opera anche nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol.

La presente garanzia opera anche per la richiesta di risarcimento dei danni subiti dagli assicurati al "Fondo di garanzia delle vittime della strada".

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

2) Danni causati per fatti illeciti connessi alla circolazione - Richieste di risarcimento di terzi

Sono garantite le spese sostenute dall'*Assicurato* per opporsi alle richieste di risarcimento dei danni causati dagli assicurati e connessi alla circolazione stradale del *veicolo* assicurato. La garanzia opera solo a secondo rischio, quindi ad integrazione e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di *responsabilità* civile per le spese di resistenza o soccombenza.

3) Delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

Sono coperte anche le spese per il dissequestro del *veicolo* assicurato sequestrato in seguito ad incidente stradale. La garanzia opera anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l;

con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la garanzia opera solo se l'*Assicurato* è assolto con decisione passata in giudicato. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato.

4) Delitti dolosi connessi ad incidente stradale

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, connessi ad *incidente* stradale. Sono coperte anche le spese per il dissequestro del *veicolo* assicurato sequestrato in seguito ad *incidente* stradale.

La garanzia opera quando:

- l'*Assicurato* è assolto con decisione passata in giudicato
- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del *massimale*, quando la sentenza sia passata in giudicato o quando venga emesso il provvedimento di archiviazione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza

diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'*Assicurato* ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbia comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

La garanzia opera anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la garanzia opera solo se l'*Assicurato* è assolto con decisione passata in giudicato.

5) Vertenze contrattuali

Sono garantite le spese sostenute dall'*Assicurato* nelle vertenze per presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte derivanti da contratti riguardanti il *veicolo* assicurato, se il valore in lite è superiore a € 150,00 (centocinquanta).

In caso di un contratto di noleggio/leasing, la garanzia copre solo le spese sostenute dal proprietario del *veicolo* e dal locatario.

6) Opposizione a sanzioni amministrative

Sono garantite le spese sostenute dall'*Assicurato* per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della *sanzione amministrativa* accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida:

- connessa ad incidente stradale
- irrogata in seguito a circolazione non autorizzata del *veicolo* in caso di furto
- irrogata in seguito a clonazione o furto della targa del *veicolo*

ARAG provvederà, su richiesta dell'*Assicurato*, alla redazione e presentazione dell'opposizione o del ricorso. L'*Assicurato* deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.

Nel caso di sanzione accessoria connessa ad incidente stradale, le prestazioni vengono garantite anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la garanzia opera solo se l'*Assicurato* è assolto con decisione passata in giudicato.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati, ad eccezione dell'ipotesi di sanzione irrogata in seguito a circolazione non autorizzata del *veicolo* in caso di furto o in seguito a clonazione o furto della targa del *veicolo* in cui sono coperte solo le spese sostenute dal proprietario del *veicolo* e dal locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing.

7) Violazioni del codice della strada

Sono garantite le spese sostenute dall'*Assicurato* per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della *sanzione amministrativa* accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida relativa a violazione del *Codice della Strada* non connessa ad incidente stradale, solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso.

Nel caso di sanzione pecuniaria, la garanzia opera solo per le sanzioni pari o superiori a € 100 (cento).

ARAG provvederà, su richiesta dell'*Assicurato*, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.

La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la garanzia opera solo se l'*Assicurato* è assolto con decisione passata in giudicato. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

8) Irregolare variazione dei punti sulla patente

Sono garantite le spese sostenute dall'*Assicurato* per proporre ricorso in caso di irregolare variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati

9) Violazione del Codice della strada con decurtazione superiore a 5 punti della patente

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della *sanzione amministrativa* comminata per le violazioni del *Codice della strada* che comportano la decurtazione superiore a 5 (cinque) punti della patente.

ARAG provvederà, su richiesta dell'*Assicurato*, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.

La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la garanzia opera solo se l'*Assicurato* è assolto con decisione passata in giudicato. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

10) Dissequestro per apparente scoperta RCA

Sono coperte le spese sostenute per il dissequestro del *veicolo* sequestrato per apparente scoperta RCA.

La garanzia opera solo in caso di accoglimento del ricorso.

La garanzia copre solo le spese sostenute dal *proprietario* del *veicolo* e dal *locatario* in base ad un contratto di noleggio/leasing.

11) Anticipo cauzione penale

Sono coperte le spese sostenute per la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale connessi ad incidente stradale avvenuto all'estero.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di esibire adeguate garanzie di restituzione della somma anticipata; se non adempie a questo obbligo l'anticipo non può essere concesso.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di restituire la somma anticipata da ARAG entro 1 (un) mese dalla data di erogazione.

La garanzia opera con il limite di *massimale* equivalente in valuta locale a € 15.000 (quindicimila) per *sinistro*.

12) Assistenza interprete

Per l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

Le prestazioni di cui ai punti 11) e 12) si cumulano a quelle di cui all'Art. 4.1) "Interprete a disposizione" e "Anticipo della cauzione penale e spese legali" della garanzia Assistenza in viaggio ove previste in *polizza*.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

5.3 ASSICURATI

In relazione al *veicolo* indicato sulla scheda di *polizza*, sono assicurati:

- il *proprietario*
- il *locatario* in base ad un contratto di noleggio/leasing
- il *conducente* autorizzato
- i trasportati

Sono assicurati anche:

- il *contraente* persona fisica
- il legale rappresentante indicato in *polizza*, se il *contraente* è persona giuridica
- il coniuge, i figli e i conviventi del *contraente* persona fisica, se presenti nel certificato di stato di famiglia

se nella vita privata sono coinvolti in incidenti stradali in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi *veicolo* pubblico o privato.

Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del *contraente*.

5.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie operano per i *sinistri* avvenuti in tutto il mondo.



CHE COSA NON È ASSICURATO

5.5 DELIMITAZIONI

ARAG non garantisce la copertura di:

1. compensi dell'Avvocato determinati tramite patti quota lite
2. spese per l'indennità di trasferta
3. compensi dell'Avvocato per la querela se la Controparte non è rinviata a giudizio
4. compensi dell'Avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG
5. spese dell'organismo di mediazione quando quest'ultima non è obbligatoria
6. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per *sinistro*
7. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle *spese di giustizia*
8. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere
9. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali
10. spese non concordate con ARAG
11. ogni duplicazione di onorari nel caso di domiciliazione

5.6 ESCLUSIONI

Se nella *polizza* non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- materia fiscale o amministrativa
- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
- proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni da diporto o aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche
- fatti dolosi degli assicurati
- fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
- casi in cui il *conducente* non è abilitato alla guida del *veicolo* oppure ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 (novanta) giorni dal *sinistro*
- casi in cui il *conducente* rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l'influenza dell'alcool
- casi di contestazione per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, salvo il caso di assoluzione con decisione passata in giudicato

- casi in cui il *veicolo* non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l'*Assicurato* dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati
- casi in cui il *veicolo* non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione
- casi di condanna con decisione passata in giudicato per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità
- casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da *prescrizione* medica
- casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione dell'obbligo di fermata e assistenza
- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI
- adesione ad azioni di classe (class action)



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

5.7 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Sono coperte le spese per i *sinistri* che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
- trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi. Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.

La data di avvenimento del *sinistro* è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la *vertenza*.

L'evento, in base alla natura della *vertenza*, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'*Assicurato*;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del *sinistro* è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico *sinistro* e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso *sinistro*, il contratto opera con un unico *massimale* che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati, a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del *sinistro* il *massimale per sinistro* non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle somme.

5.8 COME DENUNCIARE UN SINISTRO

La denuncia del *sinistro* deve essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l'*Assicurato* ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di *prescrizione* previsto dalla legge.

La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'*Assicurato* può denunciare i nuovi sinistri utilizzando la mail denunce@arag.it oppure il numero di fax +39 045.8290557; invece, per inviare la successiva documentazione relativa alla gestione dei sinistri, può utilizzare la mail sinistri@arag.it oppure il numero di fax +39 045.8290449.

L'*Assicurato* deve informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione; in mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. Se al presente contratto ne segue un altro, senza interruzione della copertura assicurativa, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutti i contratti dalla data di scadenza del contratto più recente.

5.9 GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL'AVVOCATO

Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'*Assicurato*.

La *fase stragiudiziale* è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la *vertenza* con l'accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure affidandone la gestione ad un Avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa delle spese della *fase giudiziale*, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'*Assicurato* ha l'onere di fornire.

Per la *fase giudiziale* l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la *vertenza*;

- del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato e/o al *perito* è conferito direttamente dall'*Assicurato*, pertanto ARAG non può essere considerata responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra *Assicurato* e avvocato, per la transazione della *vergenza* e per l'intervento del *perito* o del consulente tecnico di parte sono garantite solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

Per agevolare l'*Assicurato*, ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista, in esecuzione del contratto di assicurazione e senza assumere alcuna obbligazione diretta verso il professionista nel termine di 30 (trenta) giorni da quando è stato definito l'importo dovuto.

Se l'*Assicurato* paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione comprovante il pagamento. Il pagamento delle spese garantite avviene in ogni caso previa valutazione della congruità dell'importo richiesto.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'*Assicurato* e ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

5.10 RESTITUZIONE DELLE SPESE

L'*Assicurato* ha l'obbligo a restituire, le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG se ha diritto di recuperarle da controparte.

Nel caso di anticipo cauzione penale, l'*Assicurato* ha l'obbligo di restituire la somma anticipata da ARAG entro 1 (un) mese dalla data di erogazione.

SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

GLOSSARIO

BENEFICIARI

le persone designate dall'Assicurato a riscuotere l'indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.

INFORTUNIO

evento dovuto a causa fortuita esterna e violenta, che produce lesioni ovvero alterazioni o guasti anatomici ad una qualsiasi parte del corpo, con esclusione delle alterazioni psichiche, obiettivamente constatabili ed accertabili quindi medicalmente, anche se materialmente non rilevabili, che hanno come conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea.

INVALIDITÀ PERMANENTE

perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.

ISTITUTO DI CURA

policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e di cura, istituto scientifico, case di cura, day hospital/day surgery, poliambulatori medici, centri diagnostici, centri di fisioterapia e riabilitazione regolarmente autorizzati.

Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri benessere.



CHI/CHE COSA POSSO ASSICURARE

6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'*Impresa* assicura il *conducente* del *veicolo* indicato nella *polizza* contro gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione del *veicolo* stesso.

L'assicurazione vale a condizione che il *veicolo* circoli con il consenso del *contraente* o *proprietario*.

L'assicurazione comprende gli infortuni subiti:

- a) in occasione della salita e della discesa dal *veicolo* stesso;
- b) in occasione delle operazioni strettamente necessarie, in caso di fermata, per la ripresa della marcia;
- c) in conseguenza delle operazioni effettuate, in caso di fermata accidentale, per provvedere a riparazioni di guasti o a controlli del *veicolo* resi necessari per la ripresa della marcia, oppure per spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo.

L'assicurazione comprende altresì gli infortuni, sofferti durante la guida, derivanti da:

- d) colpo di sonno, stato di malore, vertigini o incoscienza;
- e) alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti;
- f) asfissia non dipendente da malattia;
- g) assideramento o congelamento, annegamento, colpi di sole o di calore, folgorazione;
- h) ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici;
- i) terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, neve, mareggiate, frane e smottamenti. *Se l'infortunio si verifica entro i confini italiani la somma assicurata è ridotta del 50%;*
- j) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- k) *aggressioni od atti violenti, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.*

In caso di contagio da virus H.I.V. provocato da trasfusione di sangue o di emoderivati resa necessaria da *infortunio* indennizzabile a termini di *polizza* e comprovata da referto della prestazione di Pronto Soccorso o da cartella clinica del *ricovero*, l'*Impresa* corrisponde un indennizzo di € 10.400.

Veicoli adibiti a Scuola guida

Quando alla guida del *veicolo* si trova l'allievo, le somme assicurate per il *conducente* si intendono attribuite convenzionalmente all'istruttore.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

6.2 MORTE

Se l'*Assicurato* muore entro 2 anni dal giorno dell'*infortunio*, in conseguenza di questo, l'*Impresa* liquida la somma assicurata ai beneficiari.

Qualora nel medesimo *sinistro* si verifichi la commorienza dell'*Assicurato* e del coniuge o del convivente more uxorio, l'indennizzo spettante ai figli conviventi minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 60% viene aumentato del 50% fino ad un indennizzo globale massimo di € 260.000.

L'indennizzo non è cumulabile con quello per *invalidità permanente*; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per *invalidità permanente*, ma entro 2 anni dal giorno dell'*infortunio* ed in conseguenza di questo, l'*Assicurato* muore, l'*Impresa* corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia maggiore.

Se il corpo dell'*Assicurato* non viene ritrovato, l'*Impresa* liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli Artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Qualora risulti che l'*Assicurato* sia vivo dopo che l'*Impresa* ha pagato l'indennizzo, quest'ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata. L'*Assicurato* avrà così diritto all'indennizzo spettante ai sensi di *polizza* per altri casi eventualmente assicurati.

6.3 INVALIDITÀ PERMANENTE

L'*Impresa* liquida l'indennizzo per *invalidità permanente* se l'invalidità stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'*infortunio*.

Il grado di *invalidità permanente* è accertato con riferimento ai valori ed ai criteri indicati nell'allegato 1) del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 con rinuncia all'applicazione della *franchigia* prevista dalla legge.

Si applica invece la *franchigia* prevista dal punto successivo.

Nei confronti delle persone con accertato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate nell'allegato 1) di cui al DPR 1124/65 vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di *invalidità permanente* non specificati nell'allegato 1) del DPR 1124/65, la valutazione viene effettuata con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'*Assicurato*.

Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 1) al DPR 1124/65, si conviene che la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della somma assicurata per *invalidità permanente* totale; la perdita parziale della voce non dà diritto ad alcun indennizzo.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

Nel caso in cui l'*invalidità permanente* non sia determinabile sulla base dei valori elencati nell'allegato 1) di cui al DPR 1124/65, la stessa viene determinata con riferimento ai valori ed ai criteri sopraindicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

L'*Impresa* riconosce un anticipo pari al 50% del presumibile indennizzo definitivo in caso di *invalidità permanente* stimata superiore al 25% in base alla documentazione acquisita. L'*Assicurato* può richiedere l'anticipo trascorsi 60 giorni dalla guarigione clinica.

Franchigia

L'indennizzo per *invalidità permanente* è calcolato, applicando la percentuale di invalidità accertata - diminuita delle franchigie di seguito indicate - alle componenti di capitale nelle quali si intende suddivisa la somma assicurata per *invalidità permanente* totale:

- a) per la prima componente, pari a € 77.500, l'indennizzo viene liquidato in base alla *invalidità permanente* accertata senza applicazione di *franchigia*;
- b) per la seconda, pari all'eccedenza oltre € 77.500 fino a € 155.000, la *franchigia* è del 5%;
- c) per la terza, pari all'eccedenza oltre € 155.000, la *franchigia* è del 10%.

Se l'invalidità accertata è maggiore del 15% l'indennizzo è liquidato applicando la percentuale di invalidità accertata alla somma assicurata per *invalidità permanente* totale senza alcuna *franchigia*.



Di seguito sono riportati esempi di funzionamento di franchigia:

	A	B
Somma assicurata per Invalidità Permanente	€ 100.000	€ 100.000
Franchigia	5% (oltre € 77.500)	5% (oltre € 77.500)
Invalidità permanente conseguente al sinistro	4%	10%

Esempio A: il danno indennizzato è di € 3.100 (ottenuto con il seguente conteggio: € 77.500 x 4% = € 3.100), mentre non viene previsto indennizzo per quota superiore a € 77.500 in quanto assorbita dalla franchigia.

Esempio B: il danno indennizzato è di € 8.875 ottenuto con il seguente conteggio: 77.500 x 10% = € 7.750; 22.500 X 5% quota di invalidità superiore alla franchigia = € 1.125;

Totale: 7.750 + 1.125 = € 8.875

Maggiorazione

L'*invalidità permanente* accertata di grado pari o superiore al 70% è considerata *invalidità permanente* totale.

6.4 RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA

Per la cura delle lesioni determinate da *infortunio* indennizzabile ai sensi della *polizza* l'*Impresa* rimborsa, fino alla concorrenza del *massimale* assicurato:

- durante il *ricovero*, le spese sostenute per i trattamenti sanitari, per i diritti di sala operatoria e per le rette di degenza. Qualora le spese siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, l'*Impresa*, in sostituzione del rimborso, corrisponde una diaria pari a € 104 per ogni pernottamento, fino a 90 pernottamenti per *sinistro*;
- dopo il *ricovero* o in assenza di ricovero, le spese sostenute per i trattamenti sanitari e per il noleggio di apparecchiature terapeutiche o ortopediche, con l'applicazione di una *franchigia* di € 50 per *sinistro*; le spese sostenute per cure e protesi dentarie rese necessarie da *infortunio* con l'applicazione di una *franchigia* di € 50 per *sinistro*. Le spese per il materiale prezioso e le leghe speciali impiegati nelle protesi sono rimborsabili fino alla concorrenza di € 1.100. Non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell'*infortunio*. Qualora le spese siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l'*Assicurato* sostenga le spese relative ai ticket, l'*Impresa* rimborsa il corrispondente costo, senza applicazione della *franchigia*;
- le spese sostenute per l'*assistenza* infermieristica domiciliare, con il limite di € 52 giornalieri per un massimo di 90 giorni per anno assicurativo;

- d. le spese sostenute in caso di intervento riparatore del danno estetico per la chirurgia plastica fino a € 5.200 per *sinistro* purché l'intervento stesso avvenga entro tre anni dal giorno dell'*infortunio* provato da documentazione medica;
- e. le spese di trasporto dell'*Assicurato* alla struttura sanitaria o al luogo di soccorso o da una struttura sanitaria all'altra, con il limite di € 520 o di € 2.600 in caso di intervento di eliambulanza.

6.5 DIARIA DA RICOVERO

In caso di *ricovero* in un *istituto di cura* reso necessario da *infortunio* indennizzabile ai sensi della *polizza*, l'*Impresa* corrisponde all'*Assicurato* l'indennità giornaliera indicata in *polizza* per ogni giorno di *ricovero*, per un periodo non superiore a 365 giorni per ogni *infortunio*.

6.6 RENDITA VITALIZIA

Se l'*infortunio* determina un'*invalidità permanente* accertata pari o maggiore del 60% della totale e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l'*infortunio* è avvenuto, l'*Impresa* assicura, mediante l'emissione di una *polizza Vita*, il pagamento, a favore dell'*Assicurato*, di una Rendita Vitalizia rivalutabile dell'importo iniziale lordo annuo di € 6.200, emessa in base alla tariffa dell'*Impresa* in vigore al momento del suo effetto. L'effetto della *polizza Vita* decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto con il quale l'*Assicurato* accetta la liquidazione a titolo definitivo dell'indennizzo per *invalidità permanente*. I criteri per la determinazione della percentuale di invalidità sono riportati all'Art. 6.3) *Invalidità permanente* della presente Sezione.

Il pagamento della prima rata della rendita sarà effettuato trascorsi 12 mesi dall'effetto della *polizza Vita*. La rendita sarà corrisposta fintanto che l'*Assicurato* sarà in vita.

6.7 RENDITA "4X4"

Se l'*infortunio* determina un'*invalidità permanente* accertata pari o maggiore del 65% della totale e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l'*infortunio* è avvenuto, l'*Impresa* assicura il pagamento, a favore dell'*Assicurato*, di una rendita mensile dell'importo lordo di € 4.000 per la durata di 4 anni. La rendita è erogata purché l'*Assicurato* sia in vita.

Il pagamento della suddetta rendita decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto con il quale l'*Assicurato* accetta la liquidazione a titolo definitivo dell'indennizzo per *invalidità permanente*. I criteri per la determinazione della percentuale di invalidità sono riportati all'Art. 6.3) *Invalidità permanente* della presente Sezione.



CHE COSA NON È ASSICURATO

6.8 DELIMITAZIONI

L'*Impresa* non indennizza gli infortuni derivanti:

- a. dalla partecipazione a corse, gare o competizioni e relative prove e allenamenti con il *veicolo*;
- b. dalla guida del *veicolo* se il *conducente* non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che l'*Assicurato* abbia, al momento del *sinistro*, i requisiti per il rinnovo;
- c. dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope sanzionata ai sensi degli Artt. 186 o 187 del *Codice della Strada*, ad eccezione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo terapeutico;
- d. da azioni dolose compiute o tentate dall'*Assicurato*, nonché da partecipazione ad imprese temerarie, compiute non per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- e. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- f. dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: partecipazione a raid automobilistici);
- g. da guerra o insurrezione;
- h. da ernie, salvo quanto previsto alla lettera h del punto 6.1).

Nel caso di *veicolo* dato a noleggio con *conducente*, l'assicurazione non è valida qualora il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il *veicolo* non sia guidato dal *proprietario* o da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale o se i predetti soggetti autorizzati alla guida non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

6.9 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO

La denuncia deve contenere la descrizione dell'*infortunio* e l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato e deve essere trasmessa, con avviso scritto, all'*Intermediario* oppure alla sede dell'*Impresa* entro 3 giorni da quando l'*Assicurato* o gli aventi diritto ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Successivamente l'*Assicurato* deve inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni. L'accertamento dei postumi di *invalidità permanente* deve essere effettuato nei territori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino. Per ottenere il rimborso delle spese di cura, l'*Assicurato* deve presentare i documenti di spesa in originale e la documentazione medica. La liquidazione viene effettuata a cura ultimata.

Qualora intervenga il Servizio Sanitario Nazionale o altra assicurazione privata, detti originali possono essere sostituiti da copie con l'attestazione del contributo erogato dal Servizio Sanitario Nazionale o delle spese rimborsate dall'assicuratore privato.

In caso di intervento del SSN o di altra Assicurazione privata, potrà essere chiesto il rimborso solo per le somme non già rimborsate da tali enti.

In caso di *ricovero* l'*Impresa* corrisponde la diaria, di cui all'Art. 6.5), se pattuita in *polizza*, dietro presentazione di copia della cartella clinica completa.

L'*Assicurato* o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire la visita dei medici dell'*Impresa* e qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'*Assicurato* stesso.

6.10 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'*Impresa* corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*infortunio*. Se al momento dell'*infortunio* l'*Assicurato* è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*infortunio* avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, nella valutazione del grado di *invalidità permanente* le percentuali previste verranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

6.11 CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI

In caso di divergenza sul nesso causale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni, sul grado di *invalidità permanente* o sulla pertinenza delle spese di cura si potrà procedere, mediante accordo tra l'*Assicurato* e l'*Impresa*, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I primi due componenti di tale Collegio saranno designati dall'*Assicurato* e dall'*Impresa* e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

6.12 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

L'*Impresa*, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento.

Il diritto all'indennizzo per l'*invalidità permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa.

Tuttavia, se l'*Assicurato* muore prima che l'indennizzo sia stato pagato, l'*Impresa* previa consegna del certificato di morte dell'*Assicurato*, liquida ai *beneficiari*:

- a) L'importo già concordato, o in alternativa,
- b) L'importo offerto.

Se l'*Assicurato* muore prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche previsti in polizza, l'*impresa* liquida ai *beneficiari*, previa consegna del certificato di morte dell'*Assicurato*, l'importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dagli articoli 6.9) Denuncia dell'infortunio e 6.10) Criteri di indennizzabilità anche attraverso l'esame di documentazione prodotta dai *beneficiari*, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato *ricovero*.

Il rimborso delle spese sostenute all'estero in valute diverse dall'euro avverrà applicando il cambio contro euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea, desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro USA. Il rimborso verrà effettuato al cambio medio della settimana in cui la spesa è sostenuta.

Le spese per i certificati restano a carico dell'*Assicurato*.

6.13 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Salvo per quanto rimborsato per spese di cura, l'*Impresa* rinuncia, a favore dell'*Assicurato* e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'*infortunio*.

6.14 APPLICABILITÀ DI ALTRE NORME

Per tutto ciò che non sia qui espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le norme valide per la Sezione "Responsabilità Civile Veicoli".

APPENDICE NORMATIVA

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

ART. 1892 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

ART. 1898 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un *premio* più elevato.

ART. 1901 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO.

Se il contraente non paga il *premio* o la prima rata di *premio* stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

ART. 122 - VEICOLI A MOTORE

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del Codice Civile ed all'articolo 91, comma 2, del Codice della Strada;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

ART. 131 - TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO

1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica.

2. La pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell'Impresa di assicurazione, nonché mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione.

ART. 134 - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

1. L'IVASS, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'Impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria. Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato.
 - 1- bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità stabilite dall'IVASS con il regolamento di cui al comma 1.
 - 1- ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché ai sensi del regolamento dell'IVASS di cui al comma 1, è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135
2. Il regolamento prevede l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135.

4-bis.L'Impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto ed in tutte le ipotesi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi ad un ulteriore veicolo anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

4- ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

4- ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

4-ter.2 Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

4- quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

ART. 141 (RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO)

1. salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
3. l'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. l'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo iv.
4. l'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.

ART. 144 - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'Impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'Impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'Impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'Impresa di assicurazione è soggetta al termine di *prescrizione* cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

ART. 148 PROCEDURA DI RISARCIMENTO

1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
- 2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento,

o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'IVASS, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.
- 11-bis. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

ART. 149 - PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

ART. 170-BIS - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.
- 1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Data ultimo aggiornamento: 31/01/2020

NOTE

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

A series of horizontal dotted lines for writing.

NOTE

Ruled area for notes consisting of 24 horizontal dotted lines.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutitaliana@italiana.it



Mod. AUT051268 - Ed. 04/2020



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana.it - italiana@pec.italiana.it - www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente al Gruppo Reale Mutua iscritta al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.



Il presente documento è stampato su carta certi cata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici da altre fonti controllate.